

301

STATUTO
FONDAMENTALE

DELLA

UNIVERSITÀ DI MALTA

CON UN' APPENDICE

RIGUARDANTE LE ALTERAZIONI FATTEVI DOPO LA SUA PROMULGAZIONE.

Stampato per ordine del Consiglio di Governo

e distribuito ai Membri dello stesso Consiglio.



MALTA,
STAMPERIA DEL GOVERNO.

1871.

[Prezzo 6d.]

STATUTO FONDAMENTALE

II

DISPOSIZIONE PRELIMINARE.

Alla pubblicazione di questo Statuto cesserà ogni osservanza di qualunque delle antiche costituzioni promulgate pel governo e per la direzione dell'Università di Malta, come pure di qualunque altro regolamento fatto pel governo e per la direzione della medesima o del Liceo, che ne dipende.

Del regime generale e della generale organizzazione dell'Università e del Liceo.—

ARTICOLO I. L'amministrazione dell'Università e del Liceo sarà affidata al Rettore.

Vedi Appendice, Lettera A.

La Biblioteca di Governo, l'Orto Botanico, ed il Teatro Anatomico, saranno annessi all'Università di cui formeranno parte; e sotto le disposizioni di questo Statuto concepite in termini generali di stabilimento od anche di Università, si comprendono la Biblioteca, l'Orto Botanico, ed il Teatro Anatomico, in quanto tali disposizioni vi possono essere applicabili, ancorchè in esse non se ne faccia espressa menzione.

2. Il Rettore avrà l'amministrazione dell'Università e del Liceo sotto gli ordini immediati del Capo del Governo Civile di queste possessioni, e l'eserciterà da per sè, e ne' casi stabiliti dalla legge, in unione di altri legittimamente radunati in Consiglio.

3. I Consigli dell'Università saranno di due specie, cioè:
Consiglio Generale, e
Consigli Speciali.

• Il Consiglio Generale sarà uno; i Consigli Speciali saranno quattro, uno per ciascuna delle Facoltà aventi cattedre nell'Università.

4. Le Facoltà aventi cattedre nell'Università sono,
La Filosofia e le Arti,
La Medicina,
La Legge,
La Teologia.

5. I Consigli Speciali di queste Facoltà deriveranno il loro nome dalle medesime, e saranno perciò chiamati come segue:

Consiglio Speciale di Filosofia ed Arti,

Consiglio Speciale di Medicina,

Consiglio Speciale di Legge,

Consiglio Speciale di Teologia.

6. Il Liceo è destinato per l'insegnamento di lingue, aritmetica, geometria, algebra, agrimensura, navigazione, calligrafia, disegno, storia, e geografia, e per altri studj generalmente preparatorj a quelli che si faranno nell'Università.

§ II.

Del Rettore.

7. Il Rettore sarà capo dell'Università e del Liceo, e saranno generali suoi doveri in questa sua qualità, di attendere alla stretta osservanza delle regole dello stabilimento, alla disciplina e buona condotta degli studenti, alla dovuta subordinazione di tutti gl'impiegati, ed all'esatto adempimento per parte dei medesimi a'loro doveri, per lo che dovrà tenersi informato dell'attenzione che eglino in ciò impiegassero; dovrà rendere noti a chi concerne gli ordini superiori relativi allo stabilimento e farli eseguire,—indicare al Governo i bisogni dello stabilimento, onde vi si provvedesse,—e vigilare perchè tutto concorresse a rendere l'Università ed il Liceo realmente utili e degni della pubblica confidenza.

8. Ogni corrispondenza tra lo stabilimento ed il Governo, od altri, avrà luogo per mezzo del Rettore.

9. Nell'esecuzione de'doveri indicati nell'art. 7, il Rettore farà rapporto al Capo del Governo di qualunque violazione delle regole dello stabilimento, e della disciplina e buona condotta degli studenti, come pure gli rapporterà ogni insubordinazione o negligenza degl'impiegati, con farvi le sue osservazioni, e sottoporre i suoi suggerimenti pel riparo che potesse divenire necessario.

Trattandosi però di mancanze che non fossero gravi od abituali, egli potrà limitarsi a fare a chi fosse dovuta una semplice ammonizione.

10. Per l'adempimento de'doveri contemplati nell'art. 7, in quanto i medesimi si riferiscono alla Biblioteca di Governo, il Rettore sarà rivestito di tutt'i poteri, i quali, in virtù della Notificazione di Governo del dì 4 Marzo 1831, delle leggi fondamentali, e de' regolamenti relativi alla circolazione de'libri di tale Biblioteca, erano affidati al Comitato permanente stabilito con quella Notificazione. Il potere però inerente al Comitato di privare per mancanze dal beneficio della Biblioteca, non potrà essere dal Rettore esercitato, se non se dietro ad un precedente rapporto da farsi dal medesimo al Capo del Governo, e dietro ad ordini od istruzioni di questo espressamente autorizzanti siffatta

Vedi Appendice, Lettera A.

privazione. Negli altri casi poi, ne'quali tali poteri sono modificati da questo statuto, il Rettore si conformerà al medesimo.

11. Il Rettore, ne'casi non rimessi alla cognizione de'Consigli, o non riservati a quella del Governo, deciderà le quistioni, che riguardo all'ordine, alla disciplina ed al costume entro lo stabilimento, insorgessero fra gl'impiegati tra loro, o fra di essi e gli studenti, o fra questi tra loro stessi. A tali decisioni egli procederà quante volte malgrado ogni sua premura non gli fosse riuscito di conciliare le parti, e di far cessare ogni loro differenza e malumore. Nissun richiamo al Governo dalla decisione del Rettore esimerà alcuno dal sottomettersi, fin tanto che non fossero notificati gli ordini superiori del Capo del Governo.

12. Ogni domanda o reclamo che si volesse fare al Capo del Governo, da parte de'professori o di altri impiegati, o dagli studenti in queste loro qualità, dovrà passare per l'organo del Rettore, il quale sarà tenuto di dare immediatamente corso a tale domanda o reclamo, annettendovi le sue osservazioni, e se si trattasse di doglianze a suo carico, con rimettere insieme colle osservazioni, le necessarie giustificazioni, potendosi ciò convenientemente fare all'istante, altrimenti limitandosi pel momento a darne una soddisfacente indicazione.

13. Succedendo cosa che richiedesse pronto provvedimento, e che intanto il Rettore non fosse autorizzato di permanentemente definire, egli darà le disposizioni opportune, le quali saranno provvisoriamente eseguite fino a che non venisse significata la risoluzione del Governo, sul rapporto che a tale effetto in ogni simile caso dovrà essere da lui fatto.

14. Al principiare d'ogni anno scolastico il Rettore consegnerà a ciascun professore o precettore una nota estratta dal libro dell'archivista, contenente i nomi degli studenti ammessi a seguire le relative lezioni in quell'anno.

15. Il Rettore dovrà, quanto più spesso gli sarà possibile, visitare improvvisamente le scuole, mentre i professori ed i precettori dessero le loro lezioni, onde procurarsi la più esatta conoscenza sull'andamento d'ogni studio. In tali visite egli prenderà posto a destra del professore o precettore, e noterà, bensì in silenzio e senza interrompere il corso della lezione, tutto ciò che potesse essere soggetto di sua considerazione.

16. Al terminare dell'anno scolastico, il Rettore farà in iscritto al Governo una relazione de'varj rami partitamente dello stabilimento, delle discipline che vi fossero state osservate, e delle cose più rimarchevoli emerse nel corso dell'anno; del numero degli studenti, e di quelli tra loro che fossero stati promossi a gradi accademici; delle persone estranee allo stabilimento ed ammesse alle lezioni; de'fondi, con ispecificare gl'introiti fatti e le spese erogate; degli acquisti fatti di libri, di piante, d'istromenti e di macchine; dell'edificio; e di

Vedi Appendice, Lettera B.

tutt' altro appartenente allo stabilimento, con aggiungervi ne' luoghi appositi tutti quei suggerimenti che, tendendo alla maggiore utilità ed al maggiore decoro dell' Università e del Liceo, fossero insieme più economici ed opportuni.

Copia di tale rapporto dovrà essere comunicata al Consiglio Generale, con farsene la lettura dal funzionante Segretario all'apertura della prima adunanza periodica che seguisse la trasmissione del rapporto al Governo. Ciascuno de' membri del Consiglio potrà sul contenuto di tale rapporto fare quelle proposizioni che credesse opportune, ne' termini e nel modo stabiliti in avanti nell' art. 23.

17. Il Rettore, quando il Capo del Governo non presedesse di presedervi egli stesso, presederà a tutte le funzioni dello stabilimento, come di apertura annua degli studj, di esami pel conseguimento de' gradi, di collazione de' gradi, di distribuzione di premj, &c., restando in tali casi a lui affidato di dare ogni necessaria disposizione per ciò che concerne le medesime.

18. Potrà il Rettore, nelle solenni occasioni, intervenire in toga di damasco nero con berretta corrispondente.

19. L' approvazione in iscritto del Rettore sarà necessaria per tutt' i conti del procuratore. In tutt' i diplomi, processi verbali, atti, certificati, &c., che redigesse il funzionante Segretario si richiederà ancora che il Rettore vi apponga la sua firma.

20. In caso di legittimo impedimento, che non permettesse al Rettore di accudire a' suoi doveri, si farà al Capo del Governo rapporto dal Rettore stesso, se da lui ciò si potesse convenientemente fare, e non potendosi, dal professore più anziano, ad oggetto che venisse nominato un altro, il quale fino alla cessazione dell' impedimento od a nuovi ordini ne facesse le veci. Tale nomina si farà dal Capo del Governo.

§ III.

Del Consiglio Generale.

21. Il Consiglio Generale sarà composto dal Rettore e da un Comitato scelto da fra i Consigli Speciali in proporzione de' rispettivi membri. I componenti tale Comitato saranno scelti dal Capo del Governo.

22. Il Consiglio Generale avrà parte nell' amministrazione dell' Università e del Liceo in ciascuno de' seguenti casi:

1. Quando alla determinazione od al rapporto di questo Consiglio il Capo del Governo gli rimettesse qualche affare, o la legge stessa gli commettesse qualche cosa riguardante lo stabilimento in generale;

2. Quando il Rettore opinasse essere necessario l' alterare qualche articolo dello statuto, o di qualche regolamento che fosse già approvato, ed il quale riguardasse lo stabilimento in generale;

3° Quando il Rettore per propria guida nell'esercizio de' suoi doveri, riguardo allo stabilimento in generale, ne richiedesse l'assistenza;

4° Quando un numero non minore di un terzo dei membri componenti il Consiglio Generale, ne richiedesse in iscritto al Rettore la convocazione, pel fine indicato nel No. 2 di questo articolo, esprimendo nello scritto la particolare alterazione che fosse l'oggetto della domanda.

23. Oltre i casi particolari, ne' quali per le disposizioni contenute nell'art. 22 dovesse adunarsi il Consiglio Generale, questo si riunirà periodicamente quattro volte l'anno, vale a dire alla terminazione di ciascun trimestre. In tali adunanze il Segretario sottoporà al Consiglio, per l'informazione e l'esame dello stesso, li procedimenti che avessero avuto luogo nel trimestre, che fosse ultimo trascorso. Ciascuno de' membri, il quale obbiettasse a qualche parte di tali procedimenti, o credesse potere questi o tutt'altro osservato nel trimestre essere suscettivo di miglioramento, potrà fare in iscritto la corrispondente proposizione, la quale venendo approvata, se ne farà dal Rettore rapporto al Capo di Governo.

24. Per darsi adunato un Consiglio Generale, e questo autorizzato ad agire, sarà necessario l'intervento di una metà almeno del numero de' membri componenti il Consiglio stesso, in difetto del quale numero fino a mezz'ora dopo il tempo stabilito l'adunanza sarà disciolta, ed un altro giorno non più lontano di una settimana sarà destinato per l'adunanza.

§ IV.

De' Consigli Speciali.

25. I Consigli Speciali saranno composti dal Rettore, da Professori della relativa Facoltà, e da due membri che non fossero cattedratici impiegati nell'Università, da nominarsi dal Capo del Governo.

26. Ogni Consiglio Speciale avrà parte nell'amministrazione dell'Università in ciascuno de' seguenti casi:

1° Quando alla determinazione od al rapporto del dato Consiglio Speciale, il Capo del Governo gli rimettesse qualche affare, o la legge stessa gli commettesse qualche cosa riguardante la relativa Facoltà in particolare;

2° Quando il Rettore opinasse essere necessario l'alterare qualche articolo dello statuto, o di qualche regolamento che fosse già approvato, ed il quale riguardasse la Facoltà in particolare cui appartenesse il dato Consiglio Speciale;

3° Quando il Rettore per propria guida nell'esercizio de' suoi doveri, riguardo alla Facoltà cui appartenesse il dato Consiglio Speciale, ne richiedesse l'assistenza;

Vedi Appendice, Lettera C.

Vedi Appendice, Lettera C.

4° Quando col concorso di uno de' membri che fossero cattedratici impiegati, i due membri non cattedratici del dato Consiglio Speciale ne richiedessero in iscritto al Rettore la convocazione pel fine indicato nel No. 2 di quest'articolo, esprimendo nello stesso la particolare alterazione che fosse l'oggetto della domanda.

27. Per gli esami oltre i membri non cattedratici indicati nell'art. 25, vi sarà per ogni Consiglio Speciale un terzo membro non cattedratico da nominarsi egualmente dal Capo del Governo.—E trattandosi di esami da farsi nella Facoltà di Filosofia ed Arti, il Rettore potrà quand'occorresse nominare due membri straordinarj non cattedratici da approvarsi dal Capo del Governo, per intervenire, ed avere voto nell'esame, in assistenza de'tre membri ordinarj non cattedratici.

28. Ciascuno Speciale Consiglio dovrà impiegare la sua attenzione negli oggetti relativi al modo d'istruzione ed agli studj seguiti nelle scuole della particolare Facoltà, proponendo a seconda di ciò che divenisse necessario, qualunque cangiamento che si trovasse occorrente pel miglioramento di tali studj.

Il Consiglio Speciale di Filosofia estenderà quest'attenzione anche al modo d'insegnare, ed agli studj delle varie scuole del Liceo, proponendone i miglioramenti necessarj.

29. Per gli oggetti contemplati nell'art. 28, il Consiglio Speciale di ciascuna Facoltà si radunerà periodicamente una volta al mese durante l'anno scolastico, nell'ordine seguente :

La Facoltà di Teologia nel primo Lunedì del mese,

La Facoltà di Legge nel primo Martedì,

La Facoltà di Medicina nel primo Mercoledì,

La Facoltà di Filosofia nel primo Giovedì.

In caso che qualcuno di tali giorni fosse festivo d'intero precetto, l'adunanza seguirà nel primo giorno della susseguente settimana, che non fosse destinato per l'adunanza di qualcuno degli altri Consigli, nè d'intero precetto.

30. Per dirsi adunato un Consiglio Speciale, e questo autorizzato ad agire, sarà necessario l'intervento di due terzi almeno del numero de'membri componenti lo stesso Consiglio. I procedimenti de'Consigli Speciali si condurranno nello stesso modo stabilito negli art. 23 e 24 per le adunanze del Consiglio Generale.

§ V.

Disposizioni comuni alle due specie di Consigli.

31. L'intimazione per l'adunanza d'ogni Consiglio sarà fatta in iscritto dal Rettore stesso, o per mezzo del funzionante Segretario. Lo scritto conterrà il giorno e l'ora che il Rettore destinasse per l'incontro, e l'oggetto di questo, e sarà comunicato a ciascuno de'membri componenti il Consiglio e che fossero pre-

senti nell'isola. Questi vi dovranno tutti intervenire a meno che non fossero legittimamente impediti. Nel caso che qualcuno di essi fosse così impedito, sarà suo dovere di far pervenire al Rettore, prima dell'ora destinata per l'adunanza, un avviso in iscritto indicante l'impedimento.

32. In ogni caso si procurerà di fissare per l'adunanza del Consiglio un tempo in cui essa non venisse a distrarre dalle loro lezioni i professori, ed in cui i membri che non fossero cattedratici verisimilmente non fossero impediti d'intervenirvi per le loro particolari occupazioni.

33. Nelle adunanze che non fossero periodiche, non potranno i Consigli occuparsi che dei particolari affari, per la cui considerazione tali adunanze fossero state espressamente intimate.

34. Adunatosi il Consiglio vi presederà il Rettore, ai lati del quale sederanno i membri non cattedratici, quando ve ne fossero, ed indi i professori cattedratici. La precedenza colla quale, dal Rettore in fuori, si sederà nel Consiglio dagli altri membri, verrà nell'ordine sopra indicato regolata, secondo l'anzianità della nomina a membri di un Consiglio Speciale in quanto a' non cattedratici, e della nomina alla cattedra in quanto ai cattedratici.

In caso della stessa epoca di nomina, riguardo a' membri non cattedratici, la precedenza sarà regolata secondo l'ordine in cui i loro nomi si trovassero scritti nella stessa nomina loro a membri del relativo Consiglio; riguardo ai cattedratici si osserverà il disposto nell'art. 52.

35. Seduto il Consiglio, il Rettore con chiarezza esporrà la materia che formasse l'oggetto della riunione; sarà indi permesso a ciascuno dei membri di fare le sue osservazioni, e far nota la sua opinione. In difetto di una assoluta unanimità, si procederà a' voti, incominciando da' membri meno anziani. Tali voti si daranno apertamente ed a viva voce, ciascuno de' componenti il Consiglio avendo un voto, e la risoluzione per la quale concorresse la maggioranza de'voti, ed in caso di parità quella a favore della quale opinasse il Rettore, formerà la risoluzione del Consiglio, salvi sempre i casi speciali in cui vi fossero particolari disposizioni in contrario. Verun membro potrà dare il suo voto sopra una proposizione qualunque, quando non fosse stato presente all'intera discussione della medesima.

36. Il funzionante Segretario dell'Università interverrà nel Consiglio, ma non prenderà alcuna parte nella discussione, nè avrà voto. Egli terrà per ciascuno de' Consigli un libro nel quale registrerà prima di sciogliersi la radunanza le procedure, curando di specificare i diversi voti su ciascuna quistione trattata d'innanzi al Consiglio. Tali processi verbali saranno sottoscritti dal Rettore.

37. Nel caso contemplato nell'art. 35, di disparità di voti, sarà permesso a ciascuno dei membri che fossero rimasti nella minorità, di ridurre in iscritto la propria opinione, e di farla inscrivere nel libro, colle ragioni che credesse fondarla, purchè ciò facesse entro quarantott'ore dopo la risoluzione del Consiglio.

38. Ogni membro di un Consiglio avrà il diritto di verificare come si trovasse registrato il processo verbale. Perciò i libri di tali processi verbali saranno accessibili a qualunque de' membri del relativo Consiglio, ogni qual volta un tale membro ne richiedesse l'ispezione al funzionante Segretario.

39. Nel caso in cui si trattasse di risoluzione seguita per l'alterazione di articoli dello statuto, o di qualche regolamento già approvato dal Capo del Governo, questa non sarà messa in esecuzione, prima che non venisse sottoposta al Capo del Governo, ed ottenutane l'approvazione in iscritto.

§ VI.

De' Professori.

40. Quanto più presto convenientemente si potrà, saranno nominati i Professori destinati per riempire le varie cattedre.

41. Succedendo indi una vacanza di una cattedra, se ne farà rapporto dal Rettore al Capo del Governo, il quale, quando non stimasse poter meglio provvedere al maggior utile dell'Università, con nominare a dirittura il professore, ordinerà che s'intimasse un concorso, e si procedesse alla sua effettuazione.

42. Il concorso sarà regolato dietro alla norma che sarà progettata dal Consiglio Generale, ed approvato dal Capo del Governo.

43. Sarà vietata a' professori ogni occupazione privata, che fosse tale da distrarli dall'esatto e pieno adempimento de' loro doveri.

44. I professori non si ricuseranno a dare, anche fuori della scuola, qualunque spiegazione, di cui venissero pregati dagli studenti.

45. I professori dovranno essere puntuali a recarsi alle rispettive loro cattedre, nei giorni e nelle ore stabilite per tale effetto, e vi dimoreranno per tutto il tempo fissato per le loro lezioni.

46. Sarà destinata una sala ove potessero trattenersi i professori, prima di recarsi alle loro cattedre.

47. Ogni professore dovrà pel primo corso accademico, che avrà luogo dopo la promulgazione di questo statuto, valersi pel testo delle sue lezioni di opere già date alle stampe, ed approvate dal Consiglio Speciale della relativa Facoltà. Nei successivi corsi però il professore si valerà di un'opera propria, atta ad essere stampata, la quale durante il primo corso accademico, egli sarà nell'obbligo di preparare e presentare al Rettore, per essere approvata dal Consiglio Speciale.

Vedi Appendice, Lettera D.

Lo stesso si osserverà in quanto a qualunque professore nuovo, che venisse nominato a riempiere qualunque vacanza, dovendo questo bensì in ogni caso avere la dilazione di un intero corso accademico, per potere preparare la sua opera.

48. Il difetto della presentazione di tale opera al debito tempo, o la disapprovazione della medesima dal Consiglio Speciale, saranno dal Rettore rapportate al Capo del Governo; per potere lo stesso, riguardo alla cattedra ed al testo delle lezioni, adottare ciò che credesse convenevole al caso.

49. Ogni professore nella scuola attenderà al buon ordine degli studenti, e ne rapporterà al Rettore qualunque violazione.

50. I professori dovendo essere persone distinte, non solo pel loro carattere e sapere, ma anche pe' modi di trattare, s'intenderanno obbligati a porgere agli studenti ogni migliore esempio di costumi, di virtù, e di maniere.

51. Se un professore si trovasse per legittimo impedimento nell'impossibilità di dare in qualche giorno le sue lezioni, egli dovrà darne in iscritto notizia al Rettore prima dell'ora stabilita per quelle, spiegando la natura dell'impedimento. Ciò verrà immediatamente notificato per mezzo dell'affissione, alla porta della sala destinata a siffatte lezioni, di un avviso sottoscritto dal funzionante Segretario.

52. La precedenza de' professori tra loro, sarà regolata secondo l'anzianità della loro nomina alla cattedra, ed in caso della stessa epoca di servizio, la precedenza sarà fissata dalla maggiore età dell'individuo.

53. All'apertura degli studj in ogni anno, uno de' professori per turno, cominciando dal più anziano nel senso spiegato nell'art. 52, reciterà nell'adunanza, che in tale occasione si terrà nella chiesa dell'Università, un'orazione in lingua italiana, sopra argomento di scienze, o di lettere, a sua scelta, dopo però comunicatane la lettura al Rettore. Tale lavoro, che dovrà avere per principale scopo di eccitare ne' giovani l'amore dell'istruzione, sarà dal Rettore a spese dell'Università fatto stampare, ogni qual volta il lavoro si giudicasse di ciò meritevole. Per ogni tale lavoro il Rettore sarà nell'obbligo di richiedere per sua guida l'assistenza del Consiglio Generale, il di cui giudizio in questi casi sarà formato dalla maggioranza, consistente in almeno due terzi de' voti.

54. I professori, nelle solenni occasioni, intervengono m abito tutto nero con toga dottorale, e con berretta corrispondente.

§. VII.

Degli Studenti dell'Università.

55. Chiunque si proponesse di seguire le lezioni dell'Università, coll'oggetto di conseguire in essa qualche grado accademico, dovrà dirigersi al Rettore, facendogli l'opportuna domanda

in iscritto, la quale accompagnerà co'documenti che l'appogiasero quando ve ne fossero.

56. Quando il ricorrente avesse fatto nella stessa Università i suoi studj, o nel Liceo, se si trattasse di ammissione alle scuole della Facoltà di Filosofia ed Arti, ed ottenutene le debite approvazioni, sarà egli a dirittura ammesso a seguire le lezioni, assoggettandosi a tutte le leggi e a tutt'i regolamenti in osservanza nello stabilimento.

57. Se il ricorrente non avesse così nello stabilimento fatto i suoi studj preparatorj, il Rettore convocherà i precettori del Liceo destinati per l'insegnamento di tali studj preparatorj, se si trattasse di ammissione alle scuole della Facoltà di Filosofia ed Arti; e se si trattasse delle altre tre Facoltà, convocherà i professori relativi della Facoltà di Filosofia ed Arti, all'oggetto che il ricorrente potesse essere su tali studj preparatorj esaminato; e se nell'opinione de'precettori o professori suddetti rispettivamente, dietro ad un rigoroso esame, fosse per risoluzione degli stessi trovato competente, egli verrà dal Rettore ammesso nell'Università, come studente della Facoltà alle di cui scuole aspirasse: per lo che sarà iscritto nel libro degli studenti, e gli si rilascerà il relativo certificato.

58. Gli studenti ammessi nell'Università pagheranno al procuratore della medesima la mensualità stabilita nella tavola de'diritti pagabili all'Università ed al Liceo, che sarà pubblicata coll'autorità del Capo del Governo, dovendo il pagamento seguire in uno dei primi quindici giorni di ogni mese anticipatamente, in difetto di che, non potranno continuare a frequentare lo studio prima di effettuare il dovuto pagamento.

59. Nella scuola gli studenti saranno subordinati immediatamente al professore, e saranno in obbligo di prestarsi a quegli esercizj scolastici che egli giudicasse bene d'istituire, in interrogazioni, ripetizioni, esami, ec., o ad altro che credesse necessario pel loro insegnamento.

60. Ogni studente che assistesse alle lezioni o a qualunque funzione dell'Università, come pure qualunque altra persona ammessavi, dovrà condursi con rispetto, buon costume, e decenza. La violazione di qualunque parte di questo articolo, farà luogo ad un' ammonizione particolare, o ad un rimprovero in pubblico, da darsi sia l'una che l'altro, dal professore, o dal Rettore. Ne' casi gravi poi, od abituali, vi sarà luogo anche all'esclusione temporanea o perpetua dall'Università, da ordinarsi dal Rettore dopo fatto un dettagliato rapporto della circostanza al Capo del Governo, e riportatane la necessaria autorizzazione.

61. Lo studente che avesse ottenuto il certificato indicato nell'art. 57, dovrà presentarlo alla fine d'ogni trimestre a ciascun professore del quale fosse obbligato di seguire le lezioni, perchè questi vi dichiarasse in iscritto, come lo studente fosse

Vedi Appendice, Lettera E.

Vedi come sopra.

stato assiduo nel frequentare la scuola, e quale fosse stata la sua condotta durante quel trimestre.

62. Al tempo destinato per gli esami dei gradi lo studente presenterà il certificato al Rettore, il quale riscontrandovi favorevoli tutte le dichiarazioni de' professori giusta l'art. 61, ammetterà lo studente agli esami pel conseguimento del grado accademico relativo.

63. Ottenuta l'approvazione nell'esame subito, il Rettore destinerà il giorno per la collazione del grado.

§ VIII.

De' Precettori del Liceo.

64. Gli articoli 40, 41, 43, 44, 45, 49, 51, 52, relativi ai professori, saranno comuni a' precettori del Liceo.

65. Facendosi luogo a concorsi, ne' termini dell'art. 41, l'esame sarà fatto in presenza del Rettore da persone competenti, da nominarsi da lui coll'approvazione del Capo del Governo.

§ IX.

Degli Studenti del Liceo.

66. Per essere ammesso nel Liceo si richiederà che il ricorrente sia competentemente versato nella lingua italiana, possa leggere e scrivere, e possenga i primi elementi di aritmetica.

67. Per l'oggetto indicato nell'art. 66, lo studente ricorrerà al Rettore, spiegando quali delle scuole del Liceo volesse frequentare. Tale domanda potrà farsi in qualunque periodo di tempo, e così anche potrà essa venire accordata dal Rettore, il quale a tale effetto farà inscrivere, per mezzo del funzionante Segretario, il ricorrente nel registro degli studenti del Liceo.

68. L'art. 58 sarà comune agli studenti ammessi nel Liceo.

69. Gli art. 59 e 60, relativi a' professori e studenti della Università, saranno applicabili a' precettori ed agli studenti nel Liceo.

§ X.

De' Prefetti.

70. Vi saranno due prefetti, de' quali uno sarà destinato all'Università e l'altro al Liceo.

71. Sarà dovere de' prefetti di vigilare generalmente, e ciò sotto le direzioni del Rettore, per la stretta osservanza delle leggi e de' regolamenti relativi allo stabilimento; dovranno eglino perciò, ne' giorni e nelle ore stabilite, trovarvisi qualche tempo prima dell'incominciamento delle lezioni, e fermarvisi fino a che quelle fossero terminate.

L'impiego di prefetto dell'Università fu soppresso nel 1859.

72. Durante il tempo delle lezioni i prefetti si terranno in que' luoghi entro lo stabilimento, ne' quali ordinasse loro il Rettore di trovarsi pel migliore adempimento de' loro doveri.

73. I prefetti, finite le lezioni, faranno rapporto al Rettore di qualunque violazione che avessero osservato, del buon ordine e costume, e di tutt' altro riguardante lo stabilimento. Nelle cose poi che esigessero immediato provvedimento faranno tale rapporto al momento.

§ XI.

Dell' Archivist.

74. L'archivista come tale sarà il depositario di tutt' i registri, libri, filse, e suggelli, che riguardassero il servizio dell'Università e del Liceo.

75. L'archivista funzionerà ancora come Segretario dell'Università, e legalizzerà colla sua firma come funzionante Segretario, apposta sempre dopo quella del Rettore, e col suggello dell'Università, ogni certificato, diploma, od altro atto qualunque, che valesse a dare titolo, entro o fuori l'Università od il Liceo.

76. L'archivista nella sua qualità indicata nell'art. 75, interverrà ad ogni Consiglio, sia Generale sia Speciale, ad ogni esame o concorso, ad ogni cerimonia dell'Università o del Liceo; e di ciascuna di tali adunanze terrà i relativi processi verbali.

77. Egli registrerà gli statuti ed i regolamenti che riguardassero lo stabilimento, e fossero approvati, ed ove ne fosse occasione ogni legge, regolamento, ordinanza, e tutt' altro occorrente, relativamente ad oggetti degli studj.

78. Durante il tempo, destinato alle lezioni sarà obbligo dell'archivista di trovarsi nel suo ufficio nell'Università.

79. Egli non permetterà che dall'archivio si facesse uscire alcun libro, registro, o alcuna carta autentica, senza un ordine in iscritto del Rettore.

§ XII.

Del Procuratore dell' Università.

80. Il procuratore dell'Università avrà l'economia dello stabilimento, e come tale sarà l'incaricato, sotto le direzioni del Rettore, di esigere il dovuto, di erogare le spese necessarie, e di rendere i conti ogni mese al Governo, conformandosi in ciò alle leggi, a' regolamenti ed al sistema a cui vanno soggetti tutt' altri dipartimenti di Governo.

81. Al decimosesto giorno di ogni mese darà nota al Rettore di quegli studenti che non fossero stati puntuali al pagamento della dovuta mensualità, perchè da quello si facesse effettuare il pagamento, o si adottasse ciò che dovesse avere luogo in difetto di tale pagamento.

L'impiego di procuratore fu
soppresso nel 1859.

L'impiego di procuratore fu
soppresso nel 1859.

82. La disposizione contenuta nell'art. 78, sarà applicabile al procuratore dell'Università.

§ XIII.

Della Biblioteca.

83. La biblioteca del Governo sarà considerata come biblioteca dell'Università; e continuerà ad essere sotto le leggi ed i regolamenti fin'ora in osservanza riguardo alla medesima, coll'eccezione di quanto è disposto nell'art. 10 di questo statuto.

Vedi Appendice, Lettera A.

84. L'attuale biblioteca dell'Università sarà incorporata alla biblioteca di Governo, dove saranno depositati i libri della prima, con iscriversi nel catalogo della seconda.

85. Il bibliotecario sarà responsabile al Governo per la conservazione e pel buono stato de' libri della biblioteca; e fornirà qualunque de' professori o precettori de' libri, che pel servizio pubblico loro occorressero, dietro ad una requisizione in iscritto del professore o precettore. Alla restituzione del libro sarà dal bibliotecario restituita la requisizione.

86. Verun libro consegnato, sia al Rettore sia a' professori, potrà essere fatto passare in altre mani, o servire per altri usi, che quelli del servizio dell'Università e del Liceo.

87. Alla fine d'ogni mese il bibliotecario manderà al Rettore una nota de' libri, che nei termini dell'art. 85 fossero stati dati a professori o precettori; e sarà cura del Rettore di sollecitarne la restituzione dopo fattone l'uso necessario.

88. Il bibliotecario nel tempo destinato per le lezioni nell'Università e nel Liceo, si terrà pronto a corrispondere alle requisizioni che nei termini dell'art. 85 gli venissero fatte.

89. Sarà dovere del bibliotecario di notare in un libro a tale oggetto tenuto, ed esposto all'ispezione di qualunque, sopra una tavola della biblioteca, i titoli di qualunque opere o pubblicazioni, che egli credesse essere utili che si acquistassero per la biblioteca.

Il Rettore, i professori, ed i precettori noteranno similmente in tale libro, qualunque opera relativa ai particolari studj dell'Università e del Liceo, che egli desiderassero proporre per farsene acquisto.

Il registro de' libri proposti per farsene acquisto, sarà sottoposto al Generale Consiglio dal Rettore nelle adunanze d'ogni trimestre; ed il Consiglio Generale esaminerà lo stesso, ed approverà o rigetterà qualunque delle proposte opere, come giudicasse più proprio, e farà quella scelta di opere per farsene acquisto, che i fondi della biblioteca permettessero, tenendo in vista di arricchire la biblioteca, non solo in opere d'arti e scienze più direttamente adattate agli studenti, ma anche in opere di letteratura generale, pel vantaggio pubblico.

90. Oltre i rapporti che nelle particolari occasioni divenisse necessario che il bibliotecario facesse verso la fine di ciascun anno, egli dovrà fare al Rettore in iscritto il rapporto indicato nell' art. 5 delle leggi fondamentali della biblioteca, all' oggetto che dal Rettore, nel rapporto ordinato dall' art. 16 di questo statuto, venisse incluso il soggetto della biblioteca.

91. L' incarico di tesoriere della biblioteca sarà devoluto al procuratore dell' Università, sotto i regolamenti stabiliti nell' art. 80.

§ XIV.

Dell' Orto Botanico.

92. L' orto botanico, e le persone impiegate nel medesimo, saranno sotto la direzione del professore di botanica.

93. Sarà annesso all' orto botanico un locale, in cui il professore potesse ricoverarsi in occasione delle lezioni, che nella stagione opportuna dell' anno egli dovrà dare sul luogo stesso.

94. Senza l' autorizzazione del professore di botanica non sarà permesso ad alcuno di entrare in quella parte dell' orto botanico, che fosse destinata all' istruzione.

95. Le piante vi saranno disposte nell' ordine che il professore credesse più corrispondente a' bisogni dell' insegnamento, per quanto permettesse la località.

96. Una somma da stabilirsi dal Capo del Governo sarà mensualmente pagata al professore di botanica, il quale la impiegherà parte in ispese per l' orto, e parte in acquisto di piante come sarà ordinato dal Capo del Governo. Occorrendo qualche spesa straordinaria il professore farà rapporto al Rettore, spiegandone la necessità.

97. Alla fine dell' anno egli farà al Rettore un rapporto dello stato dell' orto, delle spese e degli acquisti fatti, all' oggetto che dal Rettore, nel rapporto ordinato dall' art. 16, venisse incluso il soggetto dell' orto botanico.

§ XV.

Del Teatro Anatomico.

98. Il teatro anatomico sarà sotto l' immediata direzione del professore di anatomia e chirurgia. Questi vi darà le sue lezioni di anatomia e di operazioni chirurgiche, teoriche e pratiche. Potranno anche valersi del locale altri professori, per l' oggetto di osservazioni e spiegazioni che talvolta occorresse loro di fare su cadaveri, procurandosi in tali occasioni di convenire col professore di anatomia e chirurgia, per evitare che si frastornassero le occupazioni ordinarie del medesimo.

99. Le piccole spese occorrenti pel servizio del teatro anatomico saranno somministrate dall' Università.

§ XVI.

Disposizioni Comuni a tutti gl'Impiegati superiori nell'Università e nel Liceo.

100. Saranno impiegati superiori nell'Università e nel Liceo, il Rettore, i professori, il dissettore, i precettori, l'assistente precettore, l'archivista, i prefetti, il procuratore, ed il bibliotecario. Essi saranno nominati dal Capo del Governo, ed occuperanno il loro ufficio a beneplacito dello stesso Capo del Governo, e sotto le condizioni che egli credesse apporvi.

101. Gl'impiegati superiori saranno obbligati d'intervenire in tutte le pubbliche funzioni dell'Università. Sarà dispensato da tale obbligo il bibliotecario, a causa del suo ufficio in relazione al pubblico servizio.

In tali occasioni, restando fermo il disposto negli art. 18 e 54, in quanto agl'impiegati contemplati in quei due articoli, tutti gli altri interverranno in abito tutto nero corrispondente all'occasione.

102. Il bibliotecario e poi l'archivista avranno precedenza dopo i professori; tra gli altri impiegati la precedenza sarà regolata nell'ordine con cui eglino sono indicati nell'art. 100.

§ XVII.

Degl' Impiegati subalterni nell'Università e nel Liceo.

103. Gl'impiegati subalterni nell'Università e nel Liceo saranno, nel modo indicato nell'articolo 100, nominati dal Capo del Governo; eglino saranno:

Il portiere e messaggiere, ed il servente dell'Università e del Liceo,

Il porgitore de'libri, ed il servente della biblioteca,

Le persone addette alla cura e manutenzione dell'orto botanico, e quelle a cui fosse affidata la custodia del teatro anatomico.

104. Le particolarità del servizio degl'impiegati subalterni saranno regolate dal Rettore e da ciascuno de'professori od impiegati superiori sotto gl'immediati ordini del quale eglino fossero, non dovendo tali particolarità in alcun caso essere contrarie a quanto dispone lo statuto.

105. Gl'impiegati subalterni si condurranno con subordinazione e rispetto verso tutti gl'impiegati superiori, ancorchè non fossero sotto gli ordini immediati o mediati de'medesimi; e qualunque violazione di ciò sarà seguita colla sospensione della paga, o dismissione dell'impiegato, da ordinarsi tanto l'una che l'altra pena dal Capo del Governo, dietro al rapporto che il Rettore fa sè, o sulle lagnanze dell'impiegato superiore, facesse al Governo.

Trattandosi però di mancanze che fossero lievi, e non abituali, il Rettore potrà limitarsi a fare all'impiegato una semplice ammonizione.

§ XVIII.

Degli Studj in generale.

106. L'anno scolastico comincerà dal primo giorno di Ottobre d'ogni anno, e finirà in quanto all'Università nell'ultimo giorno di Giugno, ed in quanto al Liceo nell'ultimo giorno di Luglio.

Vedi Appendice, Lettera **F**.

Furono anche stabiliti giorni di vacanza il 24 Maggio giorno della nascita di S. M. la Regina per ordine verbale di S. E. Sir William Reid; e nello stesso modo fu autorizzata la vacanza del 3 Maggio e dell'8 Dicembre dietro preghiera di Monsignor Arcivescovo e Vescovo Sant.

107. Si daranno lezioni in ogni giorno durante l'anno scolastico, ad eccezione delle Domeniche ed altre feste d'intero precetto, de'giorni da Mercoledì Santo inclusivamente fino a tutto il Mercoledì dopo Pasqua, da Natale fino al secondo giorno dell'anno, degli ultimi giorni di Carnevale, e di quelle solenni occasioni nelle quali il Corpo dell'Università e del Liceo per disposizioni di Governo dovesse intervenire, o quando per eguali disposizioni si ordinasse la sospensione di tali lezioni.

108. Tanto la mattina, che le ore pomeridiane saranno destinate per lezioni. Nella mattina alle ore otto incominceranno a darsi lezioni, il che sarà continuato fino all'una pomeridiana. Fra le 2 e 4 nell'inverno, e fra le 3 e 5 nell'estate, si daranno ancora lezioni nelle ore pomeridiane.

§ XIX.

Degli Studj che si faranno nell'Università in particolare.

Vedi Appendice, Lettera **E**.

109. Il corso accademico compito di ciascuna delle quattro Facoltà sarà di quattro interi anni.—Le ammissioni a tale corso però potranno avere luogo al principiare di ogni biennio; nel quale caso gli studenti ammessi al principio del secondo biennio dovranno, per compiere in quanto a loro l'intero corso, continuare pel primo biennio del prossimo susseguente corso accademico ordinario.

Vedi come sopra.

110. Nessuno verrà ammesso a seguire gli studj dell'Università, se non se a' termini degli articoli 56 e 57. L'esame indicato nell'art. 57, per ciò che concerne i diversi soggetti su cui dovrà versare, a seconda della diversità delle rispettive Facoltà a cui si aspirasse, sarà fatto come è stabilito in avanti.

111. Il professore, che in riguardo agli studj preparatorj non trovasse la necessaria competenza nello studente ammesso alle lezioni della relativa Facoltà, sarà obbligato di fare al Rettore un rapporto in iscritto di ciò, perchè verificata una tale insufficienza, potesse lo studente scegliere tra l'esperimento di un nuovo esame ed il seguire nuovamente le lezioni necessarie degli studj preparatorj. Prescegliendosi l'esperimento di un altro esame, v'interrà ancora il professore suddetto, al fine di comunicare agli esaminatori le sue osservazioni, e perchè questi potessero regolarsi nella condotta di tale nuovo esame.

112. Gli studenti dell'Università non potranno progredire, qualunque sia il corso che seguissero, dalle lezioni di un biennio

a quelle dell'altro biennio, senza avere prima ottenuto l'approvazione ne' relativi esami.

I. FACOLTÀ DI FILOSOFIA ED ARTI.

113. Per la Facoltà di filosofia saranno destinati:

- 1° Un professore di matematiche e di fisica,
- 2° Un professore di logica,
- 3° Un professore di economia politica e di statistica,
- 4° Un professore di letteratura latina ed italiana, di

composizione e di elocuzione,

- 5° Un professore di letteratura inglese.

114. L'ordine nel quale procederà questo corso è il seguente:

Primo Anno: Matematica,—Letteratura latina ed italiana, composizione ed elocuzione,—Logica;

Secondo Anno: Fisica elementare,—Letteratura latina ed italiana, composizione ed elocuzione,—Letteratura inglese;

Terzo Anno: Matematiche sublimi,—Economia politica,

Quarto Anno: Fisica Matematica,—Statistica.

115. La Logica consisterà in tre parti:

1° Una breve preliminare spiegazione di quelle nozioni di metafisica, che sono assolutamente necessarie per la dovuta intelligenza della logica;

2° Una compiuta analisi de' termini, delle proposizioni e del sillogismo, ed i principali soggetti della logica scolastica;

3° Un'analisi della perfetta ed imperfetta induzione, includendo un'analisi dell'esempio, e dovendo l'analisi dell'induzione imperfetta farsi in un modo esteso e compiuto al pari di quella del sillogismo.

116. Per essere ammesso allo studio di questa Facoltà, il ricorrente dovrà produrre un certificato di aver egli studiato nel Liceo la lingua latina, l'italiana e l'inglese, l'aritmetica, la geometria e l'algebra, la storia universale e la geografia, e della sua competenza ad essere ammesso allo studio della filosofia ed arti, o dare saggio in un esame che subirà in presenza del Rettore dai precettori di que'rami, di essere in essi tutti competentemente versato.

117. Gli studenti che non aspirassero al magistero di filosofia ed arti, potranno seguire le lezioni di que'rami solamente di questa Facoltà, che fossero necessarj per potere passare alle scuole di qualunque delle altre Facoltà.

118. Le lezioni per gli studenti a' termini dell'art. 109, ammessi al principiare del secondo biennio del corso accademico ordinario, saranno in relazione agli studenti ammessi nell'incominciamento di tale corso, ed in relazione all'ordine in quanto

Vedi Appendice, Lettere **G. H. I.**

Vedi Appendice, Lettera **E.**

Non in vigore a motivo delle ammissioni triennali e del corso Filosofico triennale.

a questi stabilito nell'art. 114, regolate e distribuite nel modo indicato nella seguente tavola.

Pel comodo però di quegli studenti ammessi al principiare del primo corso accademico, da aver luogo dopo la promulgazione di questo statuto, i quali volessero solamente studiare i rami della filosofia preparatorj allo studio della legge, si potranno dare nel primo anno lezioni di economia politica, e nel secondo di statistica, benchè per tali due anni, questi rami non si leggano indicati nella tavola.

Anno	Professori	Studenti entrati al principiare del secondo biennio del corso accademico ordinario	Studenti entrati nell'incominciamento del corso accademico ordinario
I	I	...	Matematica
	II	...	Logica
	III	...	Letteratura Lat. Ital. ec.
	IV
	V
II	I	...	Fisica elementare
	II
	III	...	Letteratura Lat. Ital. ec.
	IV	...	Letteratura Inglese
	V
III	I	Matematica	Matematiche sublimi
	II	Logica	...
	III	...	Economia
	IV	Letteratura Lat. Ital. ec.	...
	V
IV	I	Fisica elementare	Fisica Matematica
	II
	III	...	Statistica
	IV	Letteratura Lat. Ital. ec.	...
	V	Letteratura Inglese	...
V	I	Matematiche sublimi	...
	II
	III	Economia	...
	IV
	V
VI	I	Fisica Matematica	...
	II
	III	Statistica	...
	IV
	V

II. FACOLTÀ DI MEDICINA.

119. Per la Facoltà di medicina saranno destinati:

- 1° Un professore di medicina,
- 2° Un professore di anatomia e chirurgia,
- 3° Un professore di ostetricia,
- 4° Un professore di chimica,
- 5° Un professore di botanica.

L'insegnamento della fisiologia ed igiene, della storia naturale, e della medicina legale, in quanto a professori a cui dev'essere affidato, sarà per ora regolato come segue:

La fisiologia e l'igiene saranno insegnate dal professore di medicina;

La storia naturale e la medicina legale dal professore di botanica.

120. L'ordine nel quale procederà questo corso sarà il seguente:

Primo anno: Anatomia,—Storia naturale e Botanica,—Chimica;

Secondo anno: Fisiologia ed igiene,—Istituzioni chirurgiche, ed Anatomia pratica,—Materia medica;

Terzo anno: Patologia e medicina pratica,—Operazioni chirurgiche,—Ostetricia e malattie puerperali;

Quarto anno: Clinica medica,—Clinica chirurgica,—Medicina legale.

121. Le lezioni sull'anatomia e sulle operazioni chirurgiche, s'insegneranno sul cadavere nel teatro anatomico.

La clinica medica, e la clinica chirurgica, s'insegneranno nell'ospedale vicino il letto dell'infermo; perciò il Capo del Governo darà le necessarie disposizioni al Comitato delle Istituzioni di Carità, per somministrarsi ogni facilitazione per tale effetto.

La botanica nella stagione propizia s'insegnerà nell'orto botanico; e di tempo in tempo il professore andrà erborizzando cogli studenti, in luoghi che fossero convenienti fuori della città.

Vi sarà, fino a nuove disposizioni, un dissettore anatomico, in assistenza del professore di anatomia e chirurgia, e del professore di medicina, per ciò che concerne la clinica medica.

Per le lezioni di chimica, il professore si valerà del laboratorio, facendovi gli sperimenti che fossero necessari, ottenuta prima l'approvazione delle spese occorrenti per gli stessi.

122. Per essere ammesso allo studio di questa Facoltà, il ricorrente dovrà esibire il suo diploma di maestro di filosofia ed arti, ottenuto dall'Università, o produrre il certificato dell'appro-

Vedi Appendice, Lettera I.

Vedi Appendice, Lettera E.

vazione ottenuta dalla Facoltà di filosofia ed arti, negli esami fatti nell'Università in riguardo alla letteratura latina ed italiana, composizione ed elocuzione, letteratura inglese, logica, matematica elementare e fisica, e della sua competenza ad essere ammesso allo studio della medicina, o subire un esame da' relativi professori della Facoltà di filosofia ed arti, in presenza del Rettore, nel quale esame egli desse saggio di essere tanto versato in tutti questi rami, da poter essere regolarmente ammesso allo studio della medicina.

123. Gli studenti ammessi nei termini dell'art. 122, e che aspirassero al grado di dottore in medicina ed in chirurgia, saranno esenti dal seguire le lezioni d'igiene e di clinica medica.

124. Potranno ancora essere ammessi allo studio di farmacia, allievi i quali avessero adempito ai requisiti indicati nell'art. 122, oppure che producessero certificati, o subissero esami nel modo in quell'articolo contemplati, dimostranti di aver eglino studiato la fisica e matematica elementare, e la loro competenza ad essere ammessi allo studio di quei rami della Facoltà medica che fossero per loro necessarj.

125. Gli allievi di farmacia studieranno nel primo anno del loro corso la storia naturale, la botanica, la chimica generale; nel secondo anno la botanica pratica medicinale, la chimica farmaceutica, la materia medica.

126. Gli esami per gli allievi di chirurgia e di farmacia saranno regolati dal Consiglio Speciale della Facoltà di medicina, ed alla terminazione de' loro studj, venendo eglino approvati nell'esame che subiranno, sarà loro rilasciato dall'Università un certificato comprovante gli studj fatti, e la loro competenza.

127. Sarà dovere del professore di botanica di formare progressivamente, per l'uso dell'Università, una raccolta di oggetti di storia naturale e di botanica, incominciando da que' che sono produzioni di queste isole. Egli ricorrerà al Rettore, di tempo in tempo, per procurarsi le necessarie autorizzazioni a fine d'incorrerne la spesa, e classificherà il tutto nell'ordine dovuto.

128. Il dissettore, sotto la direzione de' professori di medicina e di chirurgia, formerà, nello stesso modo indicato nell'art. 127, una raccolta di pezzi anatomici e patologici, i quali conserverà nel teatro anatomico.

129. Le lezioni per gli studenti, a' termini dell'art. 109, ammessi al principiare del secondo biennio del corso accademico ordinario, saranno in relazione agli studenti ammessi nell'incominciamento di tale corso, ed in relazione all'ordine in quanto a questi stabilito nell'art. 120, regolate e distribuite nel modo indicato nella seguente tavola:

L'ammissione degli allievi di Farmacia è anche devoluta al Consiglio Speciale di Medicina e gli studj da percorrersi furono proposti dallo stesso Consiglio.

Mai si presentarono candidati per lo studio della sola Chirurgia: questo studio fa parte del corso Medico.

Vedi Appendice, Lettera I.

Anno	Pro- fessori	Studenti entrati al principiare del secondo biennio del corso accademico ordinario	Studenti entrati nell'incominciamento del corso accademico ordinario
I	I
	II	Anatomia
	III
	IV	Chimica
	V	Storia Nat. e Botanica
II	I	Fisiologia ed Igiene
	II	Istituzioni Chirurg. ed Anatomia pratica (*)
	III
	IV	Materia Med. e Chimica farmaceut. pei farmacisti
	V	Botanica pratica pei farmacisti.
III	I	Patologia e Med. pratica
	II	Anatomia	Operazioni Chirurgiche
	III	Ostet. e malattie puerp.
	IV	Chimica
	V	Storia Naturale e Botan.
IV	I	Fisiologia ed Igiene	Clinica Medica
	II	{Istituzioni Chirurg. ed Anatomia pratica ...}	Clinica Chirurgica
	III
	IV	{Materia Med. e Chimica farmaceut. pei farmacisti}
	V	Botanica prat. pei farmac.	Medicina legale
V	I	Patologia e Med. pratica
	II	Operazioni Chirurgiche
	III	Ostetric. e malattie puerp.
	IV
	V
VI	I	Clinica Medica
	II	Clinica Chirurgica
	III
	IV
	V	Medicina Legale...

(*) L'anatomia pratica si darà dal dissettore, sotto la direzione del professore d'anatomia e chirurgia.

III. FACOLTÀ DI LEGGE.

130. Per la Facoltà di legge saranno destinati :

1° Un professore d'istituzioni civili, e d'istituzioni di diritto patrio ;

2° Un professore di diritto canonico—di diritto delle genti, e di diritto pubblico—di diritto commerciale—di diritto criminale per ciò che concerne la parte penale } colla loro applicazione all'isola di Malta e sue dipendenze.

—di procedura criminale maltese, e di procedura civile maltese.

Vedi Appendice, Lettera K.

131. L'ordine nel quale procederà questo corso sarà il seguente :

Primo Anno : Istituzioni civili,—Istituzioni del diritto maltese,—Diritto canonico,—Diritto delle genti e diritto pubblico ;

Secondo Anno : Istituzioni civili,—Istituzioni del diritto maltese,—Procedura civile,—Diritto commerciale ;

Terzo Anno : Diritto criminale ;

Quarto Anno : Procedura criminale.

132. Il professore delle istituzioni farà precedere le sue lezioni da una spiegazione su' principj generali della legge, dividendola ne' varj rami in cui un corpo di leggi in genere è naturalmente divisibile, e discendendo fino alle leggi romane e maltesi. In tale divisione, parlando del diritto naturale, egli ne spiegherà i principj fondamentali, che sono necessarj per la miglior intelligenza di tutti gli altri rami di legge che ne derivano. Indi, prima d' intraprendere la spiegazione delle istituzioni, passerà ad una succinta storia della legislazione romana e maltese.

Le lezioni sul diritto canonico, dopo fatta una generale indicazione dell' origine, dell' oggetto, e delle materie di tale diritto, verseranno soltanto sul matrimonio e sulla materia beneficiaria.

Nelle lezioni sul diritto pubblico, nella sua applicazione a queste possessioni, il professore darà una spiegazione compiuta de' principj fondamentali della costituzione dell' impero britannico.

133. Per essere ammesso allo studio della legge il ricorrente dovrà esibire il suo diploma di maestro di filosofia ed arti ottenuto dall' Università, o produrre il certificato dell' approvazione, ottenuta dalla Facoltà di filosofia ed arti negli esami fatti nell' Università, in riguardo alla letteratura latina ed italiana, composizione ed elocuzione, letteratura inglese, logica, ed economia politica e statistica, e della sua competenza ad essere ammesso allo studio della legge, o subire un esame da' relativi professori della Facoltà di filosofia ed arti, in presenza del Rettore, nel quale esame desse saggio di essere tanto versato in tutti questi rami, da poter essere regolarmente ammesso allo studio della legge.

134. Potranno ancora essere ammessi allo studio delle istituzioni di diritto civile e di diritto patrio, allievi pel notariato, ed allo studio delle procedure civili e criminale, studenti che intendessero divenire procuratori legali, quando avessero adempito ai requisiti indicati nell' art. 133, oppure producessero certificati o subissero esami, dimostranti di aver egliino studiato la letteratura latina ed italiana, la composizione e l' elocuzione, la lingua inglese, l' aritmetica, e la logica, e la loro competenza ad essere ammessi allo studio di quei rami della Facoltà di legge, che fossero per loro necessarj.

Vedi Appendice, Lettera E.

L'ammissione allo studio del notariato è condotta dal Consiglio di Legge, ed il corso degli studj da esso Consiglio proposto è incluso nello schema degli studj legali.

135. Gli esami per gli allievi indicati nell'art. 134, saranno regolati dal Consiglio Speciale della Facoltà di legge, ed alla terminazione de' loro studj, venendo eglino approvati nell'esame che subiranno, sarà loro rilasciato dall'Università un certificato, comprovante gli studj fatti e la necessaria abilità dell'individuo.

136. Le lezioni per gli studenti a' termini dell'art. 109, ammessi al principiare del secondo biennio del corso accademico ordinario, saranno in relazione agli studenti ammessi nell'incominciamento di tale corso, ed in relazione all'ordine in quanto a questi stabilito nell'art. 131, regolate e distribuite nel modo indicato nella seguente tavola :

Vedi nota dell'art. 131, in quanto alla distribuzione e all'ordine delle materie dell'insegnamento.

Anno	Professori	Studenti entrati al principiare del secondo biennio del corso accademico ordinario.	Studenti entrati nell'incominciamento del corso accademico ordinario
I	I	Istituzioni
	II	Diritto can. genti, pubb.
II	I	Istituzioni Procedura civile, diritto commerciale Procedura criminale pe' procuratori legali
	II	
III	I	Istituzioni
	II	Diritto criminale... ..	Diritto criminale
IV	I	Istituzioni
	II	{Procedura criminale {Proced. civ. pe'proc. leg.}	Procedura criminale
V	I
	II	Diritto can. genti, pubb.
VI	I
	II	Proced. civ., diritto comm.

IV. FACOLTÀ DI TEOLOGIA.

137. Per la Facoltà di teologia saranno destinati :

- 1° Un professore di teologia dogmatica,
- 2° Un professore di teologia morale.

138. L'ordine nel quale procederà questo corso sarà la spiegazione continuata per gl'interi quattro anni della teologia dogmatica e della teologia morale, dovendo il professore della dogmatica spiegare i principj elementari delle istituzioni bibliche, ed in breve ed in ordine cronologico la storia ecclesiastica.

139. Pel comodo degli studenti ammessi nel secondo biennio, i professori ricapitoleranno nelle prime lezioni del terzo anno tutto ciò che avessero spiegato ne' precedenti due anni, e

Vedi Appendice, Lettera M.

che indispensabilmente dovesse precedere le materie restanti a spiegarsi negli ultimi due anni del corso, la quale ricapitolazione terminata continueranno il loro corso.

Vedi Appendice, Lettera E.

140. Per essere ammesso allo studio della teologia, il ricorrente dovrà esibire il suo diploma di maestro di filosofia ed arti, ottenuto dall'Università, o produrre un certificato dell'approvazione ottenuta dalla Facoltà di filosofia ed arti, negli esami fatti nell'Università in riguardo alla letteratura latina ed italiana, composizione ed elocuzione, letteratura inglese, logica, matematica elementare e fisica elementare, e della sua competenza ad essere ammesso allo studio della Facoltà di teologia, o subire un esame dai relativi professori della Facoltà di filosofia ed arti in presenza del Rettore, in cui desse saggio di essere tanto versato in tutti questi rami da poter essere regolarmente ammesso allo studio della teologia.

141. Le lezioni per gli studenti, ai termini dell'art. 109 ammessi al principiare del secondo biennio del corso accademico ordinario, saranno in relazione agli studenti ammessi nell'incominciamento di tale corso, ed in relazione all'ordine in quanto a questi stabilito nell'art. 138, regolate e distribuite nel modo indicato nella seguente tavola.

Anno	Pro- fessori	Studenti entrati al principiare del secondo biennio del corso accademico ordinario.	Studenti entrati nell'incominciamento del corso accademico ordinario.
I	I	Dogmatica Morale
	II	
II	I	Continuaz. di Dogmat. Continuaz. di Morale
	II	
III	I	{ Ricapitol. dello spiegato nel senso dell'art. 139, attaccando alla conti- nuazione della Dogmat. }	Continuaz. di Dogmat. Continuaz. di Morale
	II	Lo stesso della Morale	
IV	I	{ Continuazione e fine di Dogmatica }	Continuazione e fine di Dogmatica Continuazione e fine di Morale
	II	{ Continuazione e fine di Morale }	
V	I	{ Dogmat. in esteso, parte di cui fosse stata prima ricapitolata }
	II	Lo stesso della Morale	
VI	I	{ Continuaz. di Dogmat. in esteso, parte di cui fosse stata prima ricapitolata }
	II	Lo stesso della Morale	

LIBRO V. DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE FACOLTÀ.

142. Le lezioni saranno date in lingua italiana ed in forma di discorso e non di lettura. Sarà soltanto permesso di leggere il testo, se potesse ciò essere necessario, come pure di leggere quelle autorità di scrittori, colle quali s'intendesse appoggiare i ragionamenti.

143. Nell'insegnamento si terrà sempre presente la massima, che il corso di studj che si fa nell'Università, tenda ad istruire i giovani negli elementi completi, e nei fondamenti generali della rispettiva scienza alla quale eglino si applicano, per attenderne lo sviluppo dalla matura riflessione, dallo studio continuato, e dalla lunga esperienza; e che il principale oggetto di tale insegnamento sia, che attinta nell'Università dallo studente la generale cognizione in astratto della scienza a cui aspirasse, egli possa indi da per sè stesso facilmente acquistare una più estesa e minuta di ciascun ramo in particolare della medesima.

L'indicazione de'migliori autori sopra le diverse materie particolari, corredata da qualche osservazione circa alle loro speciali prerogative, ed a' loro difetti, potrà supplire alla brevità, che necessariamente dovrà essere adottata nella istruzione che si desse nell'Università.

144. Ordinariamente ogni professore dovrà dare una lezione ogni giorno nel tempo destinato alle sue lezioni. Sarà tenuto di darne due al giorno quando ciò si richiedesse per l'osservanza dello statuto, o de' regolamenti che fossero approvati.

145. Le lezioni occuperanno un'ora e mezzo, dovendo la spiegazione occupare un'ora, e la ripetizione la restante mezz'ora. Le lezioni per altro della clinica medica e chirurgica, occuperanno quel tempo che sarà richiesto dalle circostanze, non dovendo questo essere in alcun caso minore di tre quarti d'ora.

146. Il regolamento delle particolarità relative all'orario, ed al metodo delle lezioni, alle materie da spiegarsi, alle esercitazioni scolastiche, ed a tutt'altro concernente l'interno delle scuole, sarà affidato al Consiglio Generale nella seguente maniera:

1° Il Consiglio Generale farà, che da ciascun Consiglio Speciale gli venisse sottomesso tutto ciò, che tale Consiglio Speciale reputasse richiedersi per siffatto regolamento, in quanto alla particolare Facoltà;

2° Il Consiglio Generale formerà un progetto di tale regolamento, sottoponendolo al Capo del Governo per la dovuta approvazione;

3° Nella formazione di tale progetto, il Consiglio, riguardo alle lezioni ed alle materie loro, procurerà di aver presente la massima indicata nell'art. 143: di più che esse non debbano abbracciare se non se ciò che possa anche fuori dell'Università essere di pratica applicazione, e che il progetto stesso sia conforme a' principj stabiliti in questo statuto;

4° Venendo il progetto approvato dal Capo del Governo, ed ordinate da questi l'osservanza, sarà intitolato *Regolamenti per l'Università*; nè si potrà deviare dalla sua osservanza, a meno che non venisse revocato colla stessa autorità del Capo del Governo.

147. Tutte le macchine e tutti gl'istrumenti appartenenti all'Università saranno affidati, sotto la loro responsabilità, e dietro ad un ricevo in iscritto da darsi al Rettore, e conservarsi dall'Archivista, a' relativi professori delle Facoltà, cui tali macchine ed istrumenti appartenessero. Non se ne potrà fare alcun uso, senza uno speciale permesso in iscritto del Rettore, (da accordarsi solamente in casi di particolari urgenze) per oggetti che non riguardassero il servizio dello stabilimento. Alla terminazione dell'anno scolastico saranno riposti nel luogo destinato nell'Università, ad eccezione di qualcuno di tali oggetti, che per giusta causa il Rettore permettesse di rimanere presso il professore.

148. Col permesso del relativo professore, e con approvazione del Rettore, potranno essere anche ammesse a sentire le lezioni persone che non aspirassero a conseguire gradi accademici, od a riportare certificati. Tali persone saranno ammesse senza obbligo di alcun pagamento; ma frequentando più di quindici lezioni, dovranno essere soggette al pagamento delle mensualità fissato per gli studenti ordinarj. Esse non saranno soggette ad alcuna ripetizione od esercitazione scolastica, nè potranno fare domande od esigere spiegazioni; ma dovranno soltanto ascoltare in silenzio le lezioni, ed assoggettarsi alle leggi ed a' regolamenti in osservanza nell'Università.

§ XX.

Degli Esami pel conseguimento di Gradi Accademici.

149. Aspirandosi al conseguimento di un grado accademico in qualunque delle Facoltà insegnate nell'Università, per ottenere tale grado si dovranno subire quattro separati esami nel modo qui appresso specificato.

150. Alla terminazione di ciascuno dei quattro anni scolastici della particolare Facoltà, si dovrà, entro un mese, subire d'innanzi al Consiglio Speciale della medesima, un esame, in parte a voce ed in parte in iscritto, generalmente sopra tutto ciò su cui in quell'anno fossero state date lezioni.

Nell'esame a voce però, che si facesse alla terminazione del secondo, terzo, e quarto anno, lo studente sarà soggetto a dare saggio di non avere punto negletto le materie su cui avesse già prima subito esame, e riportatane approvazione. Per lo che egli sarà tenuto di rispondere a quelle addizionali domande, che sulle materie studiate antecedentemente al particolare anno, gli venissero dagli esaminatori fatte.

151. L'esame a voce si farà a turno da uno de' membri del Consiglio Speciale non cattedratici, assistito da professori, e per interrogazione o per modo di argomento; e tale esame non potrà durare meno di tre quarti nè più di un'ora per ciascuno dei candidati.

152. Per l'esame in iscritto al principiare dell'anno scolastico sarà, da' relativi professori, preparata una serie di non più di dugento, nè meno di cento tesi, sopra teorie ricevute e dottrine sode, relative a materie da studiarsi in quell'anno; dovendo la proporzione del numero delle tesi di ciascuna materia essere regolata secondo la maggiore o minore vastità della materia. Queste tesi saranno, per quanto si potesse, formate in modo che lo studente, dovendo dar ragione di quello che scriverà, potesse mostrarsi istruito della materia in generale, alla quale appartenesse la tesi. Esse saranno sottoposte al Consiglio Speciale per l'approvazione dello stesso. Dopo approvate saranno ridotte in un elenco dal funzionante Segretario, con affiggersene copia nella relativa scuola.

153. L'esame indicato nell'art. 152, si farà con porre in un'urna tutte le tesi approvate per lo stesso; da tra queste i membri del Consiglio non cattedratici, a turno ed in presenza del candidato, estrarranno a sorte una, sulla quale il candidato, entro il periodo di sei ore, dovrà scrivere una dissertazione in lingua italiana.

154. Dal momento in cui sarà stata estratta la tesi, lo studente non potrà valersi dell'aiuto di alcun libro; e terminata l'estrazione dovranno gli studenti ritirarsi in un'altra sala, nella quale in presenza di uno de' membri non cattedratici, o di una persona da quello deputata, scriveranno la loro dissertazione, senza poter avere alcuna altrui assistenza.

155. Lo scritto sarà consegnato ad uno de' membri non cattedratici, il quale, quando non si trattasse di doversi all'istante riunire il Consiglio per la votazione, chiuderà lo scritto apponendovi la sua firma ed il suo suggello, per potersi quello riaprire nel susseguente giorno innanzi al Consiglio Speciale.

156. La votazione sul merito degli esami si farà apertamente, e da soli membri non cattedratici. Concorrendovi la loro piena approvazione si darà "Approvato a pieni voti;" concorrendovi solamente l'approvazione di una maggioranza, si darà soltanto "Approvato."

157. In caso di approvazione a pieni voti, nel senso spiegato nell'art. 156, se i votanti convenissero, che l'esaminato si fosse in modo particolare distinto, lo dichiareranno "Approvato a pieni voti e con lode;" e la dichiarazione ottenuta sarà in ogni caso espressa nel diploma del grado.

158. In caso di disapprovazione nell'esame, sarà accordato all'esaminato un tempo non minore di tre mesi, a giudizio del

Consiglio Speciale, perchè potesse nuovamente, volendo, accedere ad un altro esame. Nel caso di riportata approvazione in questo secondo esame, quando esso fosse il quarto esame richiesto dalla legge, il grado si conferirà privatamente, ed entro quindici giorni, nella sala dell'Università.

159. Potranno, sotto le regole stabilite in questo § XX, essere ammessi a quattro esami pel conseguimento di uno de' gradi che accordasse questa Università, e conseguentemente al grado stesso, quelli, che senza avere seguito lezioni date nella medesima, avessero fuori di queste possessioni fatto i relativi richiesti studj, in un'accreditata Università, producendone al Rettore gli opportuni certificati. In tali casi per ciò che concerne gli studj della legge locale, basterà che dimostrassero nell'esame che su questo soggetto dovranno ancora subire, di averne la necessaria cognizione.

§ XXI.

De' Gradi Accademici.

160. I gradi accademici che si accorderanno dall'Università, saranno i seguenti:

Il grado di Maestro di Filosofia ed Arti,

Il grado di Dottore in Medicina ed in Chirurgia,

Il grado di Dottore in Legge,

Il grado di Dottore in Teologia.

161. Al terminare del primo corso accademico, che avrà luogo dopo la pubblicazione di questo statuto, vi sarà la collazione de' gradi accademici, a favore di quegli studenti approvati ne' relativi quattro esami pel grado. Dopo il primo corso suddetto, vi sarà luogo alla collazione di gradi, al principio d'ogni biennio, essendovi studenti, che al terminare di tale periodo si trovassero di avere compiuto un intero corso accademico.

La collazione del grado avrà luogo entro un mese dopo il subito esame, salvo il disposto nell'art. 158.

162. La riconosciuta buona morale dell'aspirante al grado, sarà un requisito sostanziale per la collazione di questo.

163. La collazione di gradi si farà solennemente nella chiesa dell'Università.

164. La funzione si aprirà con recitarsi un'analoga orazione da uno de' professori di cui vi fossero candidati pel grado, da scegliersi per turno secondo l'anzianità nel senso spiegato nell'art. 52; e sarà conclusa coll'investitura, che il Rettore darà al candidato.

165. Ogni diploma di collazione di gradi sarà fatto in nome dell'Università.

§ XXII.

Degli Studj che si faranno nel Liceo in particolare.

166. Per gli studj che si faranno nel Liceo saranno destinati:

- 1° Un Precettore di Lingua Latina,
- 2° Un Assistente Precettore di Lingua Latina,
- 3° Un Precettore di Lingua Italiana,
- 4° Un Precettore di Lingua Inglese,
- 5° Un Precettore di Lingua Francese,
- 6° Un Precettore di Lingua Araba,
- 7° Un Precettore di Lingua Ebraica,
- 8° Un Precettore di Lingua Greca, antica e moderna,
- 9° Un Precettore di Aritmetica,
- 10° Un Precettore di Geometria, d'Algebra, e di Agrimensura,
- 11° Un Precettore di Navigazione,
- 12° Un Precettore di Calligrafia,
- 13° Un Precettore di Disegno,
- 14° Un Precettore di Storia Universale, e di Geografia.

167. La scuola di lingua latina comprenderà ancora gli elementi di rettorica, e tutt'altro studio preparatorio per l'ammissione nell'Università, allo studio della letteratura, della composizione e dell'elocuzione.

168. Domandandosi l'ammissione a qualunque delle varie scuole del Liceo, quando l'insegnamento che si desse in quella scuola per la sua facile intelligenza richiedesse studj preparatorj, che si facessero in altre scuole dello stesso Liceo, dovrà il ricorrente, mediante un esame da farsi in presenza del Rettore dal relativo precettore, provare la sua competenza riguardo a tali studj preparatorj.

169. L'articolo 111 sarà applicabile al Liceo, con sostituirsi i relativi precettori a' professori in quell'articolo contemplati.

170. In occasione della pubblica funzione nella chiesa dell'Università, per l'apertura delle scuole, saranno distribuiti libri, od altro che destinasse il Capo del Governo, agli studenti in premio della diligenza dimostrata, e del profitto fatto nello studio nel corso dell'antecedente anno. Tali premj saranno accordati a'due più meritevoli d'ogni scuola, classificandoli in primo e secondo premio di diligenza.

171. Ogni altra particolarità, relativa all'orario, ed al metodo delle lezioni, alla loro durata, a' libri da farne uso per l'insegnamento, alle esercitazioni scolastiche, agli esami, ed a tutt'altro che concernesse l'interno delle scuole, o che non fosse determinato in questo statuto, sarà stabilito dietro ad un progetto di regolamenti, che il Consiglio Generale, in analogia alle disposizioni contenute nell'art. 146, sentiti i precettori in vece

Oltre ai precettori menzionati vi sono tre assistenti precettori di lingua Italiana, due assistenti precettori di lingua Inglese, un precettore di Meccanica e Geometria descrittiva. L'impiego di precettore di lingua Ebraica fu soppresso.

Vedi Appendice, Lettera B.

de' Consigli Speciali in quell'articolo contemplati, sottoporrà al Capo del Governo; e verrà da questo approvato per la dovuta osservanza.

172. Il progetto indicato nell'art. 171, venendo approvato dal Capo del Governo, sarà intitolato *Regolamenti pel Liceo*; e si osserverà in quanto al medesimo il disposto del No. 4 dell'art. 146.

DISPOSIZIONE GENERALE.

173. La Religione Cattolica Romana sarà base dell'istruzione che si darà nell'Università e nel Liceo; quindi non sarà permesso alcun insegnamento che ripugnasse a' principj cattolici.

DATO, sotto il suggello del Governo dell'Isola di
Malta e sue Dipendenze, nella Valletta il dì
decimoquinto di Dicembre, mille ottocento
e trentotto.

(L.S.)

H. F. BOUVERIE,
Governatore

Per comando di
Sua Eccellenza il Governatore,

H. GREIG,
Principale Segretario di Governo.

APPENDICE.

RAPPORTO

A.

NOTIFICAZIONE

DI SUA ECCELLENZA IL GOVERNATORE.

Sua Eccellenza il Governatore si è compiaciuto di annullare quanto contiene lo Statuto fondamentale dell'Università in riguardo all'amministrazione, alla direzione ed alla soprintendenza della Libreria Pubblica, ora unita all'Università, e di dichiarare che tutte le facoltà relative all'amministrazione, alla direzione ed alla soprintendenza della detta Libreria, le quali al presente sono dal detto Statuto riposte nel Rettore dell'Università, saranno, da questa data, affidate ad un Comitato da essere nominato dal Governatore, del quale Comitato il Rettore dell'Università *pro tempore*, ed il Bibliotecario della detta Libreria *pro tempore*, saranno Membri.

La Valletta, dal Palazzo, a' di 30 Novembre, 1842.

Per comando di Sua Eccellenza,

H. GREIG,
Principale Segretario di Governo.

B.

(Traduzione.)

Ufficio del Principale Segretario,
Valletta, 3 Luglio 1850.

Signore,

Relativamente al Rapporto fatto da voi, dal Professore Howard, e dal Dr. G. B. Trapani sulle Scuole del Liceo, ed alle raccomandazioni nello stesso contenute, sono incaricato di significarvi la piena approvazione da parte di Sua Eccellenza dello scopo e della mira generale di tali raccomandazioni, e di autorizzarvi ed ingiungervi di porre in pratica senza indugio quelle che si possono immediatamente adottare, e che ben ne formano il maggior numero.

Le raccomandazioni relative alle ammissioni saranno da voi tosto adottate, e darete i passi necessari per renderle note e farle eseguire. Sarà parimente vostra cura di mettere in esecuzione, nel modo che crederete più opportuno, le raccomandazioni relative alle varie Scuole. L'orario per la durata della Scuola di Disegno può continuare com'è al presente, ma l'alterazione nel sistema d'insegnamento in quella Scuola, e nelle Scuole di Storia e Geografia, e di Aritmetica, dovrebbe farsi sapere al pubblico e cominciarsi subito.

V'incaricherete ancora sollecitamente d'introdurre ed eseguire le alterazioni nel sistema generale dell'insegnamento cui si riferisce la vostra prima raccomandazione sotto quel capo.

Inoltre voi capirete che la 2da clausola dell'art. 15 dello Statuto è d'oggi innanzi abrogata per quanto riguarda il Liceo, al quale propriamente non era mai applicabile; e siate pronto ad assistere colla vostra cooperazione e direzione perchè questa importante e principale raccomandazione sia interamente e con efficacia eseguita.

Sua Eccellenza inoltre ha approvato e sanzionato generalmente le vostre raccomandazioni in riguardo agli Assistenti Precettori, come pure quelle relative al mantenimento del buon ordine ed allo adottamento di Esami Mensuali ed Annuali per servire quale stimolo ad eccitare gli allievi allo studio; ed anche le raccomandazioni in riguardo ai Premj per buona condotta, ed alla Disciplina.

Comunicerete ai varj Professori del Liceo la sostanza di questa lettera, e nel far ciò non tralasciate di avvisarli che il Governo nutre fiducia ed ha speranza che eglino nelle loro rispettive classi si coopereranno nel miglior modo possibile a mettere in pratica le alterazioni colla presente autorizzate, e che si conformeranno esattamente a norma degli ordini che da voi ricevessero a tale oggetto.

Abbiate la bontà di rimettermi del più presto possibile, una Lista delle Mappe e degli altri oggetti che voi considerate essere utili, perchè non si perda tempo a procurarli.

Ho l' onore ec.

(Firmato) H. LUSHINGTON,
Principale Segretario di Governo.

W. H. Butt, Esq.,
Rettore dell'Università.

R A P P O R T O.

Conformemente agli ordini comunicatici colla lettera del Governo in data del 24 Maggio 1850, abbiamo visitato le diverse Scuole del Liceo, e non ostante alcuni difetti, alla maggior parte dei quali un rimedio è considerato e proposto in questo Rapporto, è nostro parere che lo stato del Liceo vada visibilmente migliorando, e specialmente nei punti importanti della subordinazione, dell'ordine, e della disciplina: e si spera che le alterazioni ora suggerite si troveranno essere effettivamente utili, qualora vengano debitamente approvate e sanzionate dal Governo.

Ammissione al Liceo.

Si propone che gli esami per le ammissioni al Liceo debbano essere condotti come per lo addietro dai Precettori d'Italiano e di Aritmetica, rispettivamente: ed abbiano luogo nell'ufficio della Università in presenza del Rettore.

Che ogni allievo il quale dimandi da oggi innanzi di essere ammesso al Liceo debba essere presentato all'ufficio dell'Università dal suo genitore o tutore; il quale sarà dimandato d'indicare esattamente le Scuole ch'egli desidera che l'allievo presentato frequenti; e non sarà permesso allo stesso allievo di trascurare o abbandonare alcuna delle Scuole indicate dal suo genitore o tutore; nè di frequentare alcun'altra Scuola senza che il genitore o tutore suddetto lo sappia e vi consenta.

Insegnamento.

Si raccomanda che il presente sistema dei corsi nel Liceo debba cessare; e che un sistema di classi preparatorie, che viene adottato nelle Scuole di Grammatica altrove e quivi da lungo tempo approvato, potrebbe essere con maggior vantaggio introdotto.

Che la Rettorica sia affatto esclusa dal Liceo; oppure insegnata brevemente durante l'ultima parte dell'insegnamento nella Scuola di Latino.

Che la Scuola di Disegno sia divisa in tre classi, cioè: Disegno di Figure, — Disegno di Ornato, — Disegno Architettonico.

Che l'insegnamento nella seconda classe abbia per scopo diretto le arti e i mestieri.

Che oltre al concorso di premiazione che ha luogo alla fine di ogni anno scolastico, altri esami si facciano nella Scuola di Disegno, e che premj più frequenti e di minor valore degli annuali siano dati agli allievi più meritevoli.

Che i saggi premiati siano lasciati e rimangano permanentemente nella Sala di Disegno.

Che questa Scuola sia provveduta di esemplari di disegno lineare.

Che la Scuola di Disegno rimanga aperta, e sia regolarmente sorvegliata durante l'intero giorno.

Che il Precettore di Greco debba dare tre lezioni giornalmente; ciascuna della durata di un'ora, e che una di queste lezioni sia data tra le ore una e due del dopopranzo, a vantaggio di quegli allievi i quali, essendo addetti al commercio, non possono frequentare la Scuola in altre ore. Questa Scuola è attualmente molto poco frequentata; col cambiamento dell'orario qui suggerito, è da sperarsi che in avanti sarà più frequentata. Se non si riuscisse ad ottenere questo risultato, il Comitato è di parere che l'attuale orario si debba continuare.

Che sia introdotto nella Scuola di Aritmetica un sistema di aritmetica commerciale, compresa la tenuta di libri a semplice e a doppia partita.

Che l'insegnamento nella Scuola di Storia e Geografia sia limitato ai semplici elementi di Storia e Geografia antica e moderna, specialmente quest'ultima; e che sia insegnata alle classi infime.

Che l'insegnamento in questa Scuola abbia per diretto scopo il Commercio e l'Industria.

Che la Scuola sia provveduta di cinque grandi mappe murali, e di un globo terrestre.

Dal 1mo di Marzo ultimo scorso la Scuola d'Italiano manca di Precettore regolare, e ci sembra che qualunque osservazione o suggerimento intorno alla stessa sarebbe prematuro.

Per la Scuola di Navigazione un Piano è stato formato per ordine del Governo, ed in quello un corso d'insegnamento è stato specificato; il risultato non è ancora noto.

Si raccomanda

Che nessuna persona possa in avvenire ottenere dal Governo l'autorità per esercitare l'arte di Perito Agrimensore se non produca un certificato dato dall'Università, dal quale risulti di aver egli percorso nel Liceo gli studj prescritti per quella carriera, e di esserne stato debitamente approvato;

Che nessuna persona sia in avvenire ammessa agli esami di pratica, collo scopo di ottenere dal Governo l'autorità per esercitare l'arte di Perito Agrimensore, se non produca un certificato dato dall'Università, dal quale risulti di aver egli percorso nel Liceo gli studj prescritti per quella carriera, e di esserne stato debitamente approvato.

Che la Scuola di Agrimensura sia provveduta degli strumenti necessarj.

Il Precettore di Arabo essendo assente con permesso, nessun insegnamento ha avuto luogo in quella Scuola : è nostro dovere solamente di rapportare, che allorchè egli si trovava qui e dirigeva regolarmente quella Scuola essa era frequentata da pochissimi allievi.

La Scuola di Ebraico non dovrebbe, nella nostra opinione, formar parte del Liceo, come effettivamente non ne forma. Crediamo quindi di raccomandare che la stessa sia per regolamento separata dal Liceo, ed annessa alla Facoltà di Teologia nella Università, se pur si pensi di continuarla.

Si propone

Che nelle diverse Scuole del Liceo i libri da adottarsi siano con precisione scelti dal Rettore, assieme col Precettore di ciascuna Scuola ; e che non sia permesso cambiamento od allontanamento alcuno da questi, senza la cognizione e la sanzione in iscritto del Rettore.

Esami Mensuali.

Oltre agli esami annuali a cui si riferirà in appresso, il Comitato è di parere che Esami Mensuali potrebbero essere con vantaggio adottati nelle diverse Scuole del Liceo, e dovrebbero essere stabiliti per regolamento. Ove alcun allievo ommettesse d'intervenire nella classe nel giorno prescritto dal Precettore, e non giustificasse la sua assenza nella debita forma, che sia espulso dalla Scuola. Sarà di questi Esami presa nota dal Precettore, affin di assistere gli Esaminatori nello agguiciare i premj annuali.

Premj per buona condotta.

Per incoraggiare e premiare la regolare assiduità e buona condotta degli allievi, si propone che tutti quelli che frequentano tre o più Scuole nel Liceo, la cui regolare presenza, buona condotta, ed applicazione lungo l'anno scolastico sia stata esemplare, sia premiata nell'annuale distribuzione dei premj, con una medaglia di argento da essere chiamata " Premio di buona condotta." Tale premio sarà interamente indipendente dalle altre prove scolastiche ; e non pregiudicherà nè toglierà agli allievi il diritto di ottenere gli altri premj che alla fine dell'anno si conferiscono ai più diligenti.

L'aggiudicazione del premio di buona condotta dipenderà da un accurato esame del registro tenuto da ciascun Precettore e dal rapporto del Prefetto ; e in nessun caso sarà concesso tale premio ove si provasse che l'allievo si fosse assentato dalla Scuola, anche una sola volta, senza la debita giustificazione.

Esami Annuali.

Gli esami annuali in ciascuna Scuola del Liceo, avranno luogo in presenza del Rettore, e saranno condotti da due persone competenti in ciascun ramo, da essere nominate dal Rettore; le quali, se sia possibile, saranno membri del Collegio.

Si propone che questi esami siano obbligatori per tutti ; e che non sia permesso ad alcun allievo che si fosse assentato dagli stessi di continuare a frequentare la sua Scuola, nè di essere promosso ad un'altra superiore, se non giustifichi la sua assenza. Giustificata l'assenza, sarà riammesso, a condizione di subire un altro esame dal Precettore della Scuola che egli desidera di frequentare.

Premj saranno conferiti agli allievi più meritevoli, — la decisione sarà lasciata agli Esaminatori, ma il numero di questi premj non deve, in alcun caso, eccedere tre per ciascuna Scuola. Generalmente parlando, il Comitato raccomanderebbe medaglie, essendo queste di minor prezzo dei libri, e meno soggette ad obiezioni. Ma nel caso che un genitore domandasse in vece della medaglia un libro di Scuola, che altrimenti l'allievo deve in qualunque modo acquistare, oppure domandasse che esso venga esentato dal pagamento dei diritti durante un certo periodo di tempo, sia in potere del Rettore di accordare simile domanda.

Nel caso che il merito di due concorrenti fosse dagli Esaminatori dichiarato eguale, e che ambidue fossero meritevoli di premio, il risultato, in casi simili, dovrebbe essere deciso per mezzo di un'altra prova in iscritto fra i competitori. Ove, nell'opinione degli Esaminatori, i due concorrenti riuscissero egualmente bene, tutti e due otterranno un premio.

Assistenti Precettori.

Sembra al Comitato, che in tutte le Scuole, nelle quali l'ajuto di un Assistente Precettore sia necessario, l'Assistente dovrebbe sempre essere un ufficiale subalterno, sotto la sorveglianza e la costante direzione del Precettore; in quanto che quest'ultimo veramente è l'unico Maestro responsabile. Quindi il Precettore ed il suo Assistente dovrebbero sempre stare assieme ed insegnare simultaneamente.

Disciplina.

Si propone che il potere di espellere temporaneamente o permanentemente, secondo come richiede il caso, sia di competenza del Rettore; rimanendo sempre fermo il diritto di appello per petizione al Capo del Governo. Gli ordini del Rettore devono rimanere fermi finchè la decisione dello stesso non venga dalla competente Autorità annullata o modificata.

I Precettori del Liceo generalmente si lagnano di non aver il potere di ridurre gli allievi al dovere, e di punirli quando trascurino i loro doveri; quindi si propone che il potere di escludere gli allievi dalle Scuole durante un periodo non eccedente otto giorni, sia dato ad ogni Precettore del Liceo; ma che questo potere sia limitato alla Scuola o classe sotto la sua personale direzione; ed a condizione di dover rapportare in iscritto il fatto al Rettore; specificando semplicemente il nome del trasgressore, la sua mancanza, e la durata della pena inflittagli; un appello al Rettore rimanendo sempre in facoltà del genitore il quale creda che suo figlio fosse stato trattato con severità.

Che in riguardo a mancanze che non richiedessero una rigorosa punizione, ciascun Precettore sia autorizzato d'imporre qualche compito da essere eseguito dal trasgressore e da presentarsi in parte o in tutto, secondo il caso, prima di lasciare la Scuola, in vece della lezione od altro lavoro della classe. Ove l'allievo non ubbidisse, il Precettore abbia la facoltà di escluderlo dalla Scuola, finchè vi si fosse sottomesso, od avesse eseguito il compito impostogli.

Che la seconda parte dell'articolo 15 dello Statuto Fondamentale: "In tali visite egli (il Rettore) prenderà posto a destra del Professore o Precettore, e noterà, bensì in silenzio e senza interrompere il corso della lezione, tutto ciò che potesse essere soggetto di sua considerazione" sia abrogata per quel che riguarda il Liceo.

L'articolo 111 dello Statuto Fondamentale cioè: "Il precettore (vedi articolo 169) che in riguardo agli studj preparatorj non trovasse la necessaria competenza nello studente ammesso alle lezioni della relativa facoltà, sarà obbligato di fare al Rettore un rapporto in iscritto di ciò, perchè verificata una tale insufficienza, potesse lo studente scegliere tra l'esperimento di un nuovo esame ed il seguire nuovamente le lezioni necessarie degli studj preparatorj. Prescegliendosi l'esperimento di un altro esame, v'interrverrà ancora il precettore suddetto, al fine di comunicare agli esaminatori le sue osservazioni e perchè questi potessero regolarsi nella condotta di tale nuovo esame" non sembra adattato al Liceo; e si propone piuttosto che ogni Precettore abbia la facoltà di non ammettere alla sua Scuola, o di far passare a classi inferiori ogni allievo, il quale, dietro un esame, non si trovasse competente a continuare nella stessa classe o scuola.

Si propone che l'assenza dalla classe anche per una sola volta sia punita colla esclusione dalla stessa, se tale assenza non venisse debitamente giustificata con certificato medico o con un documento scritto di proprio pugno del genitore o tutore dell'allievo assente, nel quale sia dichiarato il motivo di detta assenza; tale documento deve in ogni caso essere debitamente firmato e datato.

Che ogni allievo che venisse tardi alla Scuola tanto spesso da meritare, nell'opinione del Precettore, una punizione, sia assoggettato alla pena già prescritta per gli allievi assenti.

Si propone in riguardo ai giorni comunemente designati col termine "mezze feste" che persone competenti siano incaricate di precisare quei giorni, i quali nella loro opinione dovrebbero essere giorni di vacanza; che gli stessi siano aggiunti alla lista dei giorni di vacanza già stabiliti; e finalmente che misure rigorose siano adottate per obbligare l'assiduità in tutti gli altri giorni.

Università, Valletta, 11 Giugno 1850.

(Firmati)

W. H. BUTT.

J. HOWARD.

G. B. TRAPANI.

C.

(Traduzione.)

Ufficio del Principale Segretario,

Valletta, 27 Novembre 1841.

Signore,

Sono incaricato da Sua Eccellenza il Governatore di significarvi che egli ha creduto spediente di far cessare, fino a nuovi ordini, l'effetto degli articoli 22, 25, 26, e 29, dello Statuto Fondamentale, relativamente alla convocazione dei Consigli Generali e Speciali, eccettuato il caso contemplato nel § 3 dei detti articoli 22 e 26 rispettivamente.

Ho l'onore ec.,

(Firmato) H. GREIG,

Principale Segretario di Governo.

Al Rev. T. O'Malley,
Rettore dell'Università.

D.

Estratto dal Registro del Consiglio Generale dell'Università.

Università, Valletta, 13 Settembre 1839.

Presenti,

Il Rettore Can. E. Rosignaud, Dr. Stilon, Dr. Gravagna, Lettore Assenza, Dr. Psaila, Dr. Dimech, Dr. Schinas, Dr. Naudi, Sig. Mc Mahon,

Si deliberò che all'articolo 47 fosse sostituito che "Ogni Professore dovrà valersi per testo delle sue lezioni di opere già date alle stampe, ed approvate dal Consiglio Speciale della relativa Facoltà. Nondimeno sarà lecito ai Professori di valersi di un'opera propria qualora però questa venisse presentata al Rettore per essere sottomessa al Consiglio Speciale della relativa Facoltà per la sua approvazione."

(Firmato) E. CAN. ROSIGNAUD,
Rettore.

E.

(Traduzione.)

Ufficio del Principale Segretario,
Valletta, 24 Settembre 1849.

Signore,

Sono incaricato dall'Ufficiale Amministrante il Governo a chiedervi di adunare senza indugio gli Esaminatori e i Professori delle Facoltà di Legge, Teologia, e Medicina, e a pregarli di costituirsi in Comitato all'oggetto di esaminare i candidati per ammissione allo studio di quelle Facoltà.

Gli esami dovranno essere fatti solamente in iscritto, e per quanto sia possibile in tutte le Facoltà conformemente al Piano proposto dal Consiglio Medico, copia del quale vi è stata trasmessa da quest'ufficio.

Informate i varj Comitati che sia espresso volere del Governo di dovere gli esami essere condotti col maggior rigore possibile. Potrebbero talvolta accadere e probabilmente accadranno ai Comitati casi di natura eccezionale; ma stiano essi attenti prima di ammettere alcuno che non desse saggio di possedere gran parte delle qualificazioni necessarie, a considerare diligentemente se il candidato in quistione non abbia i mezzi per supplire a tale deficienza.

Tostochè sia dichiarato il risultato di tali esami, chiederete agli Esaminatori e ai Professori suddetti di fare nelle loro rispettive Facoltà quanto credessero essere necessario e spediente per gli esami pel conseguimento di Premj d'Incoraggiamento, esami che sono colla presente autorizzati e che dovranno eglino eseguire il 20 Novembre seguente o verso quella data.

Si è sovente portato a cognizione del Governo, quale soggetto di continua lagnanza da parte dei Professori delle varie Facoltà, che il maggior numero dei loro allievi non sia qualificato per studj professionali a causa di gravi difetti nel loro anteriore insegnamento; e fu quindi collo scopo di porre in qualche modo un conveniente riparo che è stato richiesto ai varj Consigli d'indicare quali siano gli studj preparatorj ch'eglino considerano necessarj. Ed è inoltre collo stesso scopo che si lascia in questa occasione ad arbitrio loro l'ammissione, o la disapprovazione dei candidati.

Onde potersi formare un retto giudizio sul risultato degli Esami, chiederete agli Esaminatori e ai Professori di trasmettere al Governo per mezzo vostro, sì tosto che sarà possibile dopo terminati gli Esami pel conseguimento dei Premj, un minuto rapporto degli Esami suddetti, contenente informazioni estese ed ampie sulla natura e sul grado d'istruzione che avranno addimostrato i varj candidati, con una relazione precisa di tutte le circostanze relative al caso, se mai avvenisse, in cui il Comitato si fosse allontanato dal rigore prescritto.

Mi sembra superfluo di far osservare che vi debba essere una efficace sorveglianza sugli studj degli allievi nel loro corso accademico: eppure tale sorveglianza non vi è nè vi è stata da qualche tempo. Il sistema di dovere i Professori chiamare per nome giornalmente i loro rispettivi allievi pare che sia stato rincrescevole sì ai Professori che agli Studenti, e fu perciò tralasciato. Ma non potrebbe trovarsi difficoltà per stabilire una serie di Esami mensuali da farsi sotto la sola direzione dei rispettivi Professori: tali esami da essere di obbligo per gli studenti che aspirassero al magistero oppure al conseguimento di un Premio nella Università. Avvertirete pertanto tutt' i Professori di eseguire tali esami mensuali, da farsi in iscritto. Eglino, nel trasmettervi le carte per conservarsi negli Archivj del vostro ufficio, dovranno consegnarvi un ragguaglio addimostrante (per via di cifre) il valore relativo assegnato a ciascuna carta ed a ciascun quesito.

Coll'assegnare un valore numerico a ciascuna delle risposte scritte, sarà cosa facile, al terminare della sessione, di conoscere e premiare i più meritevoli tra gli studenti, nel mentre che dall'altro canto, si otterrà un freno efficace sopra tutti gli studenti adottando un minimum grado di profitto che devonò eglino riportare onde poter presentarsi agli Esaminatori pel conseguimento dei loro gradi accademici. Con questo metodo ciascuno studente si troverà costretto a dover dar saggio di avere prestato assidua attenzione ai suoi Professori prima di subire il suo finale esame innanzi ai regolari Esaminatori.

I rispettivi Professori dovranno nei discorsi di apertura assicurare i loro allievi di non aver ad aspettarsi da parte del Governo alcun favore qualora mancassero di riportare quel grado modico di profitto e di diligenza che da loro si richiede.

Faranno pure lor conoscere ch'eglino hanno facoltà di concedere a quegli tra gli studenti che si saranno più distinti le ricompense e gl' incoraggiamenti seguenti :

Il 1mo. Studente, entro qualunque dei tre primi anni, avrà il diritto ad educazione gratuita, (cioè, ad insegnamento esente dal pagamento di alcun diritto) nella Università per due anni.

Il 1mo. Studente entro due dei primi tre anni avrà il diritto ad educazione gratuita per tre anni.

Il 1mo. Studente entro i tre primi anni sarà considerato come avente il diritto ad educazione gratuita per quel tempo ed anche ad un Diploma gratuito.

Il posto più eminente al terminare del 4to. anno, non sarà dato a colui che si sia meglio distinto entro quell'anno ma a colui il quale coi numeri totali assegnati alle sue carte avrà dato saggio di essere stato il più meritevole durante tutto il corso accademico. Un Certificato di lode sarà a costui presentato, ed anche un Diploma gratuito, qualora egli non ne avesse già per altre ragioni acquistato diritto allo stesso.

Nella Facoltà di Medicina vi è inoltre un prospetto migliore pei due studenti che si saranno più distinti, poichè questi acquisteranno ancora un diritto alla nomina di Assistenti nella Clinica.

Nelle Facoltà di Teologia e di Legge, nelle quali vi sono solo due classi, i candidati che non conseguissero il minimum grado numerico nelle relative Facoltà, saranno totalmente disabilitati dal presentarsi in alcuno degli Esami finali durante la stessa sessione.

Nella Facoltà di Medicina, la quale contiene varie classi, un candidato ne sarà parimente disabilitato qualora non ottenesse il minimum grado numerico da due dei suoi Professori.

Sarà cura dei Professori d'infondere frequentemente sull'animo degli studenti la necessità che eglino si hanno di applicarsi ai loro studj colla massima diligenza e con fervore, e che mentre il Governo sia molto ansioso di offrir loro ogni sorta d'incoraggiamento, sia nello stesso tempo determinato di non mitigare in alcun modo il rigore verso quegli che non si curassero oppure che trascurassero di conseguire il minimum grado numerico per loro stabilito.

La posizione della Facoltà di Filosofia ed Arti è diversa da quelle delle Facoltà Professionali ed in qualche modo anomala. Lasciando ad altro tempo quando tutto lo Statuto potrà essere riveduto, la quistione di farvi delle modificazioni di maggiore importanza, si propone intanto d'introdurre tali alterazioni parziali che possano meglio contribuire all'ottenimento di più semplicità ed efficienza nel sistema.

Darete ordini ai varj Professori di tale Facoltà di trasmettervi immediatamente un compendio (Syllabus) delle lezioni che intendano essi dare nei seguenti tre anni, supposto il caso che le prossime ammissioni non siano ad aver luogo più presto. Vi compiacerete di esaminare con diligenza ciascun compendio (Syllabus) per assicurarvi che esso contenga tutto quanto lo Statuto Fondamentale ed i Consigli delle altre Facoltà richiedono dai varj Professori. Qualora nell'esame in quistione vi necessitasse qualche assistenza, vi si dà facoltà di chiamare a tal effetto alcuni tra i Professori di Teologia, di Legge o di Medicina. Una copia riveduta di ciascun compendio (Syllabus) dovrà essere trasmessa a quest'ufficio entro la prima settimana di Novembre.

Non si terranno esami generali per ammissione a questa Facoltà. Quegli studenti che avessero subito un esame innanzi qualunque tra i Professori di queste classi, dando saggio a soddisfazione di tale Professore, della loro capacità di trarre profitto dal suo insegnamento a norma del metodo stabilito, e di verun altro, saranno ammessi soltanto in qualunque delle classi separate. In ogni mese si farà un esame stabilendo un minimum grado di proficienza.

Lo studente che per tre volte di seguito mancasse di conseguire tale grado, dovrà essere per l'avvenire escluso da tale classe. La distinzione tra allievi e uditori è, in tale modo, virtualmente abolita. Tutti coloro che v'intervengono avranno gli stessi diritti e dovranno anche sottoporsi a qualunque regolamento di classe che fosse in vigore.

Il Professore di Letteratura Latina ed Italiana darà lezioni come per l'addietro in tutt'i giorni durante tutt' i tre anni.

Il Professore di Letteratura Inglese darà lezione per un'ora e mezzo in tutt' i giorni durante i primi due anni, ed in giorni alternativi nel terzo anno.

Il Professore di Logica darà il suo corso di lezioni durante il 2do. e 3zo. anno in giorni alternativi.

Il Professore di Fisica e Matematica impiegherà un'ora e mezzo in tutt' i giorni per la sua classe. Nel 1mo. anno insegnerà le Matematiche, nel 2do. le Matematiche e la Fisica generale, e nel 3zo. la Fisica particolare.

I Professori di questa Facoltà non potranno sotto qualsivisa pretesto allontanarsi dalle materie contenute nel loro compendio (Syllabus). Eglino vi daranno relazione del risultato degli esami mensuali nello stesso modo com'è stabilito pei Professori delle altre Facoltà.

Le ammissioni al Liceo non dovranno per l'avvenire essere fatte più spesso di una volta ogni trimestre; dando prima avviso del giorno destinato per tali ammissioni.

Ho l'onore ec.,

(Firmato) H. LUSHINGTON,
Principale Segretario di Governo.

W. H. Butt, Esq.,
 Rettore dell' Università.

F.

(Traduzione.)

Ufficio del Principale Segretario,
Valletta, 17 Maggio 1850.

Signore,

Essendo venuto a mia cognizione che sia nato qualche dubbio se Lunedì e Martedì venturi, essendo i primi due giorni della settimana di Pentecoste, si debbano o no dare lezioni alle classi del Liceo e della Università; devo informarvi che sembra che quei giorni per ordine di un precedente Rettore, ordine finora mai formalmente abrogato, erano avvertitamente segnati come giorni di vacanza; e che non essendovi sufficiente motivo per revocare quella disposizione, la sua continuazione è colla presente permessa ed autorizzata.

Avrete quindi la bontà di significare ai varj Professori e Precettori che Lunedì e Martedì venturi non debbano dare lezioni alle loro classi, e vi approfitterete di questa opportunità per avvertirli di togliere con tutt' i mezzi in loro potere l'abitudine troppo comune tra alcuni dei loro allievi, di valersi di varie scuse per farne giorni di vacanza, giorni non autorizzati distintamente dai loro superiori.

Ho l'onore ec.,

(Firmato) H. LUSHINGTON,
Principale Segretario di Governo.

W. H. Butt, Esq.,
Rettore dell'Università.

G.

(Traduzione.)

Ufficio del Principale Segretario,
Valletta, 4 Dicembre 1845.

Signore,

In riguardo a quella parte del Rapporto del Consiglio Generale della Università che si riferisce alla cattedra di Economia Politica ora vacante, nella quale il Consiglio raccomanda che la cattedra fosse continuata, ma che la frequenza degli studenti alle lezioni non fosse obbligatoria; e riferendomi ancora alla vostra opinione sul soggetto, che è stata data nel vostro Rapporto sullo stato della Università, Rapporto riferito al Consiglio, e nel quale raccomandate che la cattedra di Economia Politica non fosse continuata, sono incaricato da Sua Eccellenza il Governatore di significarvi che avendo maturatamente considerato il soggetto, egli è venuto alla conclusione che non sia spedito di ritenere la cattedra di Economia Politica, colla condizione che la frequenza debba essere lasciata nel libero arbitrio degli studenti e non obbligatoria per l'ottenimento di un grado accademico.

Sua Eccellenza quindi ordina che la Scuola di Economia Politica sia chiusa al cominciamento delle vacanze di Natale, e che il Sig. Testaferrata, il quale agiva temporaneamente da quando la Cattedra è rimasta vacante, riceva il salario fino alla fine di Dicembre.

Sua Eccellenza inoltre m'incarica di significarvi che, in seguito alle premesse disposizioni, quella parte dello Statuto riguardante la cattedra di Economia Politica e lo studio di quella scienza dagli studenti dell'Università sia abrogata.

Ho l'onore ec.,

(Firmato) H. GREIG,
Principale Segretario di Governo.

W. H. Butt, Esq.,
Rettore della Università.

H.

(Traduzione.)

Ufficio del Principale Segretario,
Valletta, 28 Dicembre 1863.

Signore,

In riguardo alla vostra lettera del 26 Ottobre ultimo, colla quale si annunzia la morte del Reverendo Lorenzo Pullicino, Professore di Letteratura Latina ed Italiana nella Università, ed in riguardo ai vostri susseguenti rapporti sul modo di provvedere per la cattedra vacante, sono incaricato da Sua Eccellenza il Governatore di significarvi che si è compiaciuto di approvare la proposta da voi sottomessa; e quindi di fare le seguenti nomine provvisorie da avere effetto dal 1mo di Gennajo prossimo.

Il Reverendo Salvatore Caruana, D.D., Precettore di Latino nel Liceo, ad essere anche Professore di Letteratura Latina nell'Università.

Gio. Antonio Vassallo, Esq., LL.D., Precettore d'Italiano nel Liceo, ad essere anche Professore di Letteratura Italiana nell'Università.

Ciascuno dei suddetti Signori riceverà, in aggiunta al presente suo salario, £ 20 annue, dalla somma provveduta per il salario del Professore di Letteratura Latina ed Italiana nell'Università, la rimanente somma di £ 60 sarà spesa per provvedere mezzi addizionali d'insegnamento nella Scuola di Italiano nel Liceo.

Ho l'onore ec.,

(Firmato) VICTOR HOULTON,
Principale Segretario di Governo.

S. Schembri, Esq., M.D.,
 Rettore dell'Università.

I.

(Traduzione.)

Ufficio del Principale Segretario,
Valletta, 6 Giugno 1857.

Signore,

Sono incaricato dal Governatore di comunicarvi la necessaria autorità per includere lo studio di Chimica e di Storia Naturale nelle Scuole di Filosofia ed Arti nell'Università, secondo il Piano sottomesso colla vostra lettera del 2 corrente.

Ho l'onore ec.,

(Firmato) VICTOR HOULTON,
Principale Segretario di Governo.

Al Rettore dell'Università.

FACOLTÀ DI MEDICINA.

Piano di un corso quadriennale di Studj Medici, con ammissioni triennali.

Periodo	Anno Scolastico	Materie
Dal 1mo Ottobre al 30 Giugno	Primo	Anatomia } Allievi del primo anno
		Chimica organica }
		Clinica medica * }
		Clinica chirurgica * }
		Giurisprudenza Medica }
	Secondo	Fisiologia e Nosologia
		Anatomia generale ed Anatomia pratica
		Botanica medico-pratica
		Chimica farmaceutica e Materia medica
	Terzo	Patologia ed Igiene
		Istituzioni ed Operazioni chirurgiche
		Medicina pratica
		Ostetricia e Malattie puerperali
		Pratica all'Ospedale *
	Quarto	(Come nel primo anno)

* Agli studj clinici Medico-Chirurgici al letto dell'ammalato, nel quarto anno fu aggiunta la pratica all'Ospedale nel terzo anno del corso.

(Traduzione.)

Ufficio del Principale Segretario,
Valletta, 25 Giugno 1855.

Signore,

Sono incaricato dal Governatore di accusare ricezione della vostra lettera del 19 corrente, nella quale è raccomandata un'alterazione nei Regolamenti in riguardo agli studj nella Università nella Facoltà di Legge; ed è suggerito che l'ammissione al corso Teologico sia annuale in vece di triennale.

Gli Esaminatori di Legge avendo dichiarato di non esservi da parte loro obbiezione alcuna al Piano da voi proposto relativamente agli studenti di Legge, Sua Eccellenza mi ha incaricato di comunicarvi la debita autorizzazione per metterlo in vigore in quella scuola dal cominciamento del prossimo corso accademico.

Ho l'onore ec.,

(Firmato)

H. LUSHINGTON,
Principale Segretario di Governo.

Al Rettore dell'Università.

FACOLTÀ DI LEGGE.

Piano di un corso quadriennale di Studj Legali, con ammissioni triennali.

Anno	Professori	Materie	Lezioni
Primo	I	Storia della legislazione romana e maltese (da comprendersi in circa venti lezioni)	Quattro lezioni la settimana da ciascun Professore
	II	Istituzioni del Diritto civile, comune, e patrio comparato Elementi del Diritto in generale, sue partizioni; Princij del Diritto naturale privato Compendio del Diritto naturale pubblico interno Princij della costituzione dell'Impero Britannico, con quanto di diritto pubblico è relativo a queste possessioni.	
Secondo	I	Continuazione delle dette Istituzioni (coll'ammissione degli Aspiranti al Notariato al trattato delle Successioni cogli atti correlativi.)	Tutt' i giorni
	II	Compendio del Diritto internazionale teorico, coi più importanti trattati commerciali della Gran Brettagna Compendio del Diritto penale teorico e patrio.	
Terzo	I	Compimento delle Istituzioni (coll'ammissione degli Aspiranti al Notariato alla materia dei Contratti)	Tutt' i giorni
	II	Indicazione generale dell'origine, dell'oggetto, e delle materie del Diritto canonico Trattato del matrimonio e dei benefiej Elementi del Diritto commerciale e marittimo.	
Quarto	I	Procedura civile (coll'ammissione dei Procuratori Legali)	Due lezioni la settimana
		Esercitazioni teorico-pratiche per istradare al foro gli allievi del quarto anno, consistenti in studj su processi sommarj ed ordinarj civili, di prima ed ulteriore istanza, e su atti esecutivi, cautelatorj, ec., e su quei di giurisdizione volontaria	
	II	Le stesse materie del primo anno pei nuovi ammessi	Quattro lezioni la settimana
		Procedura criminale e commerciale (coll'ammissione dei Procuratori Legali) Esercitazioni teorico-pratiche su processi criminali, su processi commerciali di prima ed ulteriore istanza, comprese le procedure dei fallimenti; e studj sopra atti commerciali, esecutivi, cautelatorj	Due lezioni la settimana
		Le stesse materie del primo anno pei nuovi ammessi.	Quattro lezioni la settimana

Estratto dal Registro del Consiglio Generale dell' Università.

Università, Valletta, 5 Settembre 1839.

Avendo questo Revmo. Rettore ricevuto una lettera dai Dri. Cecy, Naudi, Stilon, Gravagna, e Lettore Assenza, in data del 29 Agosto p.p., pregandolo a voler convocare uno straordinario Consiglio Generale all' oggetto di " *trattare sopra la moderazione della durata del tempo degli esami, che pel conseguimento dei Gradi Accademici leggesi prescritto all' articolo 151 dello Statuto Fondamentale; e per proporre la direzione ai Sigri. Professori di ogni Facoltà ad adottare il sistema che fa precedere la cognizione in forma di Elenco di tutte quelle tali lezioni cui saranno dessi tenuti ad esaminare entro il corso dell' anno scolastico;*" il medesimo Rettore ha in conformità dell' articolo 22 dello Statuto, con lettera del 3 corrente, convocato questo Consiglio Generale, al quale intervennero i seguenti Illmi. Signori Membri :

Il Rettore, l' Arciprete Galea, il Parroco Fernandes, il Dr. Cecy, il Dr. Naudi, il Dr. Stilon, il Dr. Gravagna, il Lettore Assenza, il Dr. Vincenzo Galea, il Can. Psaila, il Dr. Dimech, ed il Sig. Mc Mahon. Seduto il Consiglio ed esposte ai Membri componenti lo stesso la causa dell' odierna convocazione, e letta ai medesimi la lettera di cui si è sopra parlato, il Consiglio unanimemente andò nell' opinione di raccomandare che la durata del tempo da impiegarsi negli esami pel conseguimento dei gradi accademici del primo secondo e terzo anno non dovesse essere minore di 30 nè maggiore di 45 minuti per ciascun allievo.

Fatta la quale deliberazione è comparso in Consiglio il Dr. Schinas, a cui comunicata la stessa, egli ne aderì.

Unanimemente ancora il Consiglio andò nell' opinione di raccomandare la seguente alterazione nell' articolo 151 dello Statuto Fondamentale, di doversi cioè l' esame verbale fare da tutti e tre i membri non cattedratici del rispettivo Consiglio Speciale, e non già da uno solo degli stessi in ordine successivo.

Dietro tale deliberazione il Rettore ha proposto ai Sigri. Membri di fare il seguente regolamento da sostituirsi al citato art. 151. " *L' esame a voce di ogni candidato si farà in ordine successivo da ciascuno dei membri del Consiglio " Speciale non cattedratici, assistito dai Professori, e per interrogazione o per modo di argomento, e tale esame nel primo, " secondo, e terzo anno, non potrà durare meno di 30 minuti nè più di 45 ; nell' ultimo anno poi non meno di tre quarti nè " più di un' ora per ciascun candidato.*

(Firmato) E. CAN. ROSIGNAUD,
Rettore.

M.

(Traduzione.)

Ufficio del Principale Segretario,
Valletta, 28 Giugno 1855.

Signore,

Relativamente ai paragrafi 10, 11, e 12 della vostra lettera del 19 corrente, nella quale è suggerito da parte vostra e dei Professori di Teologia che le ammissioni al corso Teologico dovrebbero essere annuali in vece di triennali, sono incaricato dal Governatore di significare, per vostra informazione, che avendo gli Esaminatori di Teologia dato il loro assenso a questo suggerimento, Sua Eccellenza si è compiaciuto di approvarlo e di ordinare che abbia vigore dal principio del prossimo anno scolastico.

Ho l' onore ec.,

(Firmato) H. LUSHINGTON,
Principale Segretario di Governo.

Al Rettore dell'Università.